



*Marzo 1984 – Udienza in Pretura*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL PRETORE DI TORINO - SEZ. LAVORO

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 3227/83 R.G.L. promossa da: CELENTANO Riccardo, CICIRIELLO Giacinta, DI STASI Luigi, COVELLI Luigi, BAIÒ Salvatore, GRECO Onofrio, GRAVANO Pasquale, MONTANTI Vincenzo, SCARPELLI Bartolo, SANTOMAURO Carmine, MAIO Emanuele, SURACE Carmelo, MARINO Gaetano, VOLINO Antonio, PUZZO Rosario, VIGNAGA Egidio, VOMARO Antonio, PIANELLI Vincenza, RUCCIONE Clelia, PIZZO Giacinto, PESOLE Pietro, FAVARIN Giuseppe, RANO Matteo, SPEZIALE Gaetano, SQUEO Leonardo, URBANO Antonietta, MARANGONI Pietro, CAPUTO Carmine, MEDUGNO Salvatore, BRIGANDI' Grazio Antonio, CARTA Francesco, CERCASI Giuseppe, VENTRUTO Cosimo, TARABLE Ciancarlo, MANZI Giuseppe, LOMBARDI Carlo, RIONDINO Michele, PARASOLE Giuseppe, MARINACCIO Maria, GIGLIO Lidia, ROMEO Giuseppe, STAFANO Francesco, VISCOGLIOSI Maria, CAMERA Francesco, ABBATISTA Francesco, FIORA Luigi, MOTTA Pasquale, MORONESE Giuseppe, SANTOMAURO Carmine, SCIACCA Alfia, FERRONE Carmelo, SPERA Giuseppe, GIASONE Pasquale, MANCUSO Vitaliano, USSIA Antonietta, MODEO Delfa, DE ANGELIS Franco, PELLEGRINO Piero, CORNETTO Domenico, PISTRITTO Rocco, SPATOLISANO Giuseppe, GERACI Calogero, AUTOBELLO Savino; tutti elettivamente domiciliati in Torino, Via Cernaia 27 presso l'avv. Francesco Caterina, che li rappresenta e li difende per delega in atti.

- RICORRENTI -

contro

S.p.A. FIAT - AUTO con sede, in Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Prof. Giovanni FABBRINI, Franco BONAMICO e Gian Pietro BORSOTTI, elettivamente domiciliati presso gli ultimi due in Torino, via Mercantini 5, per procura in atti.

- CONVENUTA -

**OGGETTO:** Impugnativa sospensione, mobilità, risarcimento danni.

**CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:**

- 1) Dichiarare nulle o annullare le sospensioni dei concludenti dal lavoro per essere avvenute e per essere state mantenute a lungo nel tempo in lesione di diritti soggettivi fondamentali e, in particolare, del diritto inerente al contratto di lavoro in corso, alla rotazione dei tempi di lavoro e di non lavoro sulla generalità dei lavoratori.
- 2) Dichiarare illegittimo e immotivato il rifiuto della FIAT-AUTO SpA a consentire qualsiasi ripresa lavorativa a tutti o, in ipotesi, ad alcuni dei

concludenti (originariamente sospesi), vuoi per effetto di rotazione, vuoi per effetto di sostituzioni nei posti liberati, vuoi per effetto dell'inadempienza degli accordi (anche del luglio 1981).

- 3) Dichiarare illegittima o nulla la messa in mobilità dei concludenti e, in particolare, degli invalidi obbligatoriamente assunti, siccome avvenuta al di là e al di fuori di qualsiasi condizione o presupposto previsto dalla legge.
- 4) Dichiarare tenuta e condannare la FIAT-AUTO SpA a risarcire i danni dai concludenti subiti e subendi, per la perdita o la riduzione di condizioni soggettive e di Status in senso lato, nella misura che verrà determinata nei giudizi instaurandi dai singoli interessati.
- 5) Dichiarare la FIAT-AUTO SpA inadempiente, in ipotesi di ritenuta validità degli accordi sindacali, agli obblighi di effettuare i reintegri ivi previsti e quindi tenuta a far riprendere l'attività lavorativa entro e non oltre il 30 giugno 1983.
- 6) Dichiarare la ulteriore inadempienza della FIAT-AUTO SpA all'obbligo di reinserire i concludenti nell'attività lavorativa entro il 30.6.1983; dichiarare ingiustificata arbitraria e discriminatoria, in riferimento ai concludenti la nuova sospensione per C.I.G. disposta con effetto dal 4.7.1983; ordinare quindi alla FIAT-AUTO di reintegrare o reinserire nell'attività lavorativa i concludenti. Si fa riserva di ogni più ampia illustrazione e deduzione.

**CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:** Si conclude per il rigetto di tutte le domande avversarie, sia come formulate nel ricorso introduttivo, sia come modificate nella "appendice" al ricorso; con vittoria di competenze, spese ed onorari.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con effetto dal 6.10.1980 sono stati posti in Cassa Integrazione a zero ore 23.000 dipendenti della Fiat-Auto e Teksid. Ciò avvenne in conseguenza della grave crisi che ha colpito le imprese industriali ed è stato attuato in dipendenza del decreto del Ministero del Lavoro 18.12.1980 e dell'Accordo Azienda - Sindacati 18.10.1980.

Il predetto Accordo 10.10.1980, seguito dall'Accordo 13.7.1981, prevedeva che l'Azienda avrebbe, (in conseguenza dell'attuazione degli impegni assunti e dell'applicazione degli istituti all'uopo stabiliti), - richiamato dalla Cassa Integrazione quei lavoratori che, sospesi nell'ottobre 1980, si trovassero ancora in Cassa alla data del 30.6.1983.

Frattanto, secondo le previsioni della L. 77 n. 675, si susseguivano i decreti del Ministero del Lavoro, i quali, sulla base dell'originaria delibera del CIPI 11.12.1980 che aveva accertato lo stato di crisi aziendale, prorogavano il trattamento straordinario dell'integrazione salariale.

Alla fine del giugno 1983, mentre era in vigore il D.M. 8.4.1983 di proroga della CIG straordinaria sino al 3 luglio 1983, la Fiat, secondo le pattuizioni

contenute negli Accordi Sindacali, anche se non si erano verificate tutte le condizioni previste, richiamava dalla Cassa i lavoratori sospesi nell'ottobre 1980.

Peraltro gli stessi lavoratori venivano nuovamente sospesi con decorrenza dal 4.7.1983 sulla base della richiesta di un ulteriore intervento della Cassa Integrazione straordinaria.

Intanto, con il parere favorevole della F.L.M. del Piemonte, - (successivamente integrato dall'accordo 22.10.1983) - che riconosceva lo stato di crisi, interveniva il D.M. 20.7.1983 che disponeva il prolungamento della Cassa Integrazione straordinaria fino al 2.10.1983.

Il ricorso proposto dagli attori, depositato il 22.6.1983, integrato successivamente con altro atto in data 18.7.1983, si inserisce nella complessa vicenda della Cassa Integrazione straordinaria dei dipendenti Fiat Auto in un particolare momento di preoccupazione e di tensione, causate da scadenze, dal perdurare della crisi, soprattutto nel settore-auto, e da condizioni di mercato del tutto negative, e sfavorevoli per la ripresa della produzione e del lavoro.

Sulle questioni sollevate dai ricorrenti sono intervenute le seguenti sentenze di questa Pretura: 9.2.1981, n. 663, (confermata dal Tribunale di Torino con sent. 20.10.1981, n. 3538); 23.3.1982, n. 1415; 17.6.1983, n. 3215; 29.6.1983, n. 3560 e della Pretura di Chivasso 2.2.1983, n. 30.

Le sentenze hanno, a mano a mano, esaminato e deciso: la legittimità delle sospensioni a fronte della crisi; la situazione dei lavoratori sospesi, in relazione ai loro diritti soggettivi e con riguardo alla scelta dei lavoratori da porre in CIG, specie per quelli protetti; la messa in mobilità esterna; la loro rotazione e il conseguente rientro.

Con l'attuale ricorso, gli attori hanno puntualizzato le questioni, in precedenza sollevate, affinandone gli argomenti, con dovizia di critiche e riscontri, sia in fatto, sia in diritto, rispetto alle soluzioni raggiunte dalle decisioni dei giudici torinesi, evidenziando tutti i riflessi negativi per i lavoratori, anche con prospettive future, che, riflesse negli anni di questa crisi, lasceranno insoluti e insoddisfatti, con gli interessi della produzione, anche quelli dei lavoratori così a lungo sospesi, senza presupposti e condizioni sufficienti e motivate.

La preparata quanto dotta difesa, nella soddisfazione di aver, ancora una volta, posto all'esame dei giudici, per un più severo controllo, le questioni sollevate dalla sospensione di un così grande numero di lavoratori, ha fatto appello e richiamato argomenti di politica economica per esaminare, sotto l'aspetto della legittimità, le scelte padronali e i mezzi adoperati per superare la crisi, e per contemperare e difendere tutti i diritti e gli interessi, anche morali e sociali, dei lavoratori, così duramente colpiti e sacrificati, dopo anni di lavoro.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Lo stato di crisi economica, insieme ai provvedimenti amministrativi e agli accordi sindacali, giustificano in fatto, e legittimano in diritto, il trattamento di cassa integrazione effettuato nei confronti dei ricorrenti.

L'esistenza della crisi economica che ha colpito la produzione industriale, e in particolare il settore auto, è conclamata dalle notizie, dagli scioperi, dalla riduzione delle maestranze e dai processi ristrutturativi rivolti a mantenere in vita le imprese con perdite, disagi e sacrifici.

La documentazione prodotta dalla convenuta società contiene elementi e dati che, oltre alla notorietà dei fatti, comprovano la contrazione dei mercati in Italia e all'estero, non solo negli anni decorsi, ma anche nell'attuale periodo a dimostrazione della situazione critica del settore auto, nonostante le scelte, i rinnovamenti e le speranze che aleggiavano negli incontri, nelle discussioni e nella propaganda.

A questo punto è necessario precisare che la Soc. Fiat non è un'impresa a partecipazione statale, come molte altre, ma è un'impresa privata che deve lottare, con i propri capitali, per sopravvivere e mantenere produttività e competitività a salvaguardia del complesso industriale e a tutela delle maestranze occupate, secondo i principi concorrenti del rischio e del profitto, propri delle imprese private, con scelte discrezionali dell'imprenditore per garantire i risultati più favorevoli.

Nonostante gli sforzi compiuti, la crisi è tuttora perdurante, giacché le sospensioni dal lavoro per Cassa Integrazione e la riduzione del personale attuata con le altre misure, non sono state sufficienti, per cui si è dovuto far anche ricorso a periodi di integrazione salariale ordinaria, onde evitare l'accumularsi di macchine invendute.

La situazione di crisi sopra delineata è stata accertata e dichiarata dall'autorità amministrativa mediante delibera del CIPI in data 11.12.1980 ai sensi dell'art. 2, co. 5° lett. c) L. 12.8.1975, n. 675, ed a seguito di richiesta della società convenuta, con le quali erano evidenziati gli elementi di crisi dell'impresa e le prospettive future, e si forniva dettagliata documentazione di tutti i dati offerti all'esame e alla valutazione della Pubblica Amministrazione.

Interveniva di conseguenza il D.M. 18.12.1980 di concessione del trattamento di cassa integrazione.

Orbene, a fronte del decreto ministeriale, sta un complesso accertamento della P.A. avente natura di atto amministrativo tecnico, il contenuto del quale non può essere sottoposto al sindacato giurisdizionale del giudice ordinario, se non per vizi di legittimità, nel caso in esame peraltro inesistenti, attesa la regolarità del procedimento e il rispetto della legislazione in materia di integrazione salariale.

La sussistenza della cosiddetta causa integrabile, che giustifica e legittima le avvenute sospensioni, è stata riconosciuta dall'accordo sindacale 18.10.1980, che appare vincolante nei confronti di tutti i ricorrenti.

Tale accordo è logicamente connesso all'Accordo Interconfederale 21.1.1975 sulle integrazioni salariali nel settore industriale, richiamato dall'art. 6 Disc. Gen. Sez. 1° del CCNL 16.7.1979 dell'Industria Metalmeccanica, che è obbligatorio per i ricorrenti, avendo sempre regolato i loro rapporti di lavoro, senza che, allo stato, siano state sollevate contestazioni (cfr. Cass. 16.10.1980,

n. 5576).

La norma contrattuale recepisce la disciplina interconfederale vincolando tutti i lavoratori, che, con adesione della loro volontà al contratto, si sono rimessi ed hanno accettato gli accordi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali (argom. ex art. 5 Disc. Spec. Parte I<sup>o</sup>).

L'Accordo Interconfederale 21.1.1975, intervenuto in seguito alla recessione dovuta alla crisi petrolifera, ha posto le basi della nuova regolamentazione delle integrazioni salariali, aprendo nuovi spazi di intervento delle Organizzazioni Sindacali nelle procedure per la concessione dei benefici legati a tali integrazioni.

La norma (art. 6 lett. b e c), che prevede l'intervento sindacale, per il raggiungimento dell'accordo sulla riduzione dell'orario e sulla sospensione di gruppi di lavoratori, è stata recepita dalla L. 20.5.1975, n. 164, che sostanzialmente riproduce il testo dell'Accordo Interconfederale, stabilendo l'esperimento della procedura di consultazione sindacale come condizione di procedibilità della richiesta di concessione dell'integrazione salariale.

Orbene, l'accordo sindacale 18.10.1980 è intervenuto con l'osservanza sia dell'Accordo Interconfederale, sia della legge 20.5.1975, n. 164, in occasione della crisi che ha colpito la società convenuta a partire dal 1980.

L'accordo in esame, dopo aver dato atto della crisi della società convenuta e della necessità di sospendere dal lavoro 23.000 dipendenti, prevede, allo scopo di superare le difficoltà insorte, misure dirette a diminuire il numero dei lavoratori esuberanti, quali l'incentivazione delle dimissioni, i prepensionamenti, la mobilità interna; stabilisce le modalità di applicazione della CIG e la sua durata, nonché l'avvio di procedure di mobilità esterna; e prevede infine l'istituzione di corsi di formazione e di riqualificazione professionali.

Sicché l'accordo 18.10.1980, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali, nell'ambito dell'accordo interconfederale 21.1.1975 è vincolante per tutti i ricorrenti in forza dell'art. 6 del contratto collettivo di categoria, per l'espresso richiamo recettizio.

Pertanto, in virtù dell'accordo sindacale e dei provvedimenti amministrativi intervenuti, si deve ritenere accertata e provata la crisi economica della società convenuta e la conseguente legittimità delle sospensioni concordate.

La legittimità dell'integrazione salariale, così acclarata nell'ambito amministrativo e sociale, rispettivamente per quanto attiene alla sua procedura e per quanto riguarda il merito del suo intervento, trova, nel campo strettamente civilistico, adeguatezza, corrispondenza e coerenza con le norme contrattuali del diritto privato.

Si è infatti posto il problema se sia o meno legittimo che i ricorrenti, legati da rapporti di lavoro regolati dal CCNL 16/7/1979 per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, potessero, senza il loro personale consenso, - (cioè al di fuori del vincolo del sindacato che ha stipulato l'accordo 18 ottobre 1980), - essere sospesi dal lavoro e posti in Cassa Integrazione Guadagni con un compenso ridotto rispetto a quello che avrebbero percepito lavorando.

La soluzione è, secondo la legislazione vigente, positiva.

Infatti il datore di lavoro, quando le maestranze sono esuberanti, può procedere a licenziamenti sia individuali per giustificato motivo oggettivo, sia collettivi per riduzione del personale.

E la misura del ridimensionamento, per consentire all'impresa di poter sopravvivere nel mondo economico, è rimessa alla libera scelta dell'imprenditore, trattandosi di potere discrezionale, riconosciuto dalla disciplina dell'impresa.

Peraltro il legislatore, preoccupato degli evidenti riflessi sociali negativi, da un lato per evitare la disoccupazione e, dall'altro, per consentire alle imprese di poter ristrutturare le aziende, (onde acquisire il necessario equilibrio economico e la competitività dei prodotti sui mercati interni ed esteri), ha istituito particolari forme di integrazione salariale, consentendo la sospensione dei lavoratori allo scopo di evitare i licenziamenti per i lavoratori e l'aggravio del pagamento delle retribuzioni per i datori di lavoro.

Il legislatore, con norme improntate a finalità previdenziali in senso lato, è intervenuto a sostenere i lavoratori che, con i licenziamenti, si sarebbero trovati in istato di bisogno, garantendo loro una retribuzione sufficiente.

Con lo stesso mezzo il legislatore ha favorito gli imprenditori che possono procedere, in tal modo, a ristrutturazioni e ridimensionamenti dell'azienda, senza dover ricorrere ai licenziamenti, sempre forieri, in tempi di crisi, di conflitti sindacali, scioperi e altre conseguenze nocive.

Cosicché gli imprenditori possono ricorrere alle sospensioni dal lavoro e richiedere, previa consultazione con i sindacati, l'integrazione salariale.

L'attuazione della sospensione dal lavoro, che avviene con la particolare procedura amministrativa, trova la sua causa nella necessità dell'imprenditore di ridimensionare o di ristrutturare l'azienda per consentire la sua sopravvivenza, evitando la cessazione dell'attività, e, molto spesso, il fallimento dell'impresa.

Sicché la mancata utilizzazione del lavoratore sospeso senza un suo personale consenso, trova il proprio fondamento nell'impossibilità sopravvenuta, che fa venir meno l'obbligazione del datore di lavoro (artt. 1206, 1256, 1463 c.c.), più precisamente nell'insorgenza della causa non imputabile che appunto lo libera dall'obbligazione.

La situazione di crisi aziendale costituisce un evento imprevedibile per il contratto sinallagmatico di lavoro e, proprio per la natura di detto contratto e per le condizioni dell'impresa, giustifica la sospensione del lavoratore (argom. ex art. 1467 c.c.).

L'impossibilità sopravvenuta è di natura esterna all'impresa, perchè proveniente dalla crisi mondiale del settore industriale dell'auto e, per tale natura, è anche oggettiva, giacchè non dipende dall'impresa, ma dalle mutate e sconvolte condizioni di mercato che incidono sulla stessa vita dell'impresa, inducendo addirittura uno stato di necessità che è trascendente agli stessi diritti di obbligazione (argom. ex art. 2045 c.c.) e giustifica l'inadempimento dell'imprenditore.

Peraltro, secondo il Tribunale di Torino, (cfr. Sent. 20/10/1981, n. 3538, est. Gamba), la legge sulla sospensione del lavoratore per integrazione salariale prescinde dalla considerazione della relazione interindividuale del rapporto di lavoro e dalla funzionalità della causa nelle obbligazioni corrispettive di detto rapporto.

Per questo l'impossibilità della prosecuzione dell'attività dell'impresa e la conseguente facoltà dell'imprenditore di sospendere il lavoratore sono direttamente collegate alla legislazione speciale che si sovrappone alla disciplina privatistica.

Si è così delineata una disciplina giuridica sviluppatasi su un piano parallelo a quello del diritto privato, la quale, pur mutuando inizialmente e i concetti e le regole di tale diritto, è andata gradualmente acquistando principi, forme e assetto aventi carattere di autonomia e soprattutto di specialità, a mano a mano che nuovi fatti, particolari condizioni e mutate esigenze hanno separato le rispettive discipline, privata e amministrativa.

In tale situazione l'impossibilità sopravvenuta che giustifica e legittima la sospensione dei lavoratori viene direttamente collegata ai principi e alle regole della legislazione speciale in materia e non piuttosto alle norme che regolano, nel campo strettamente civilistico, il rapporto di lavoro.

In tal modo la responsabilità dell'imprenditore è compensata dall'intervento assistenziale pubblico, che consente di socializzare il costo della sospensione dei lavoratori.

Viene così attuato un diverso regime che opera su di un piano imprenditoriale nuovo, con equilibri di natura sociale che tutelano i lavoratori attraverso forme e procedure proprie degli atti amministrativi, i quali, soddisfacendo i diritti dei singoli, garantiscono la collettività.

Sicché, alla luce della legislazione sull'integrazione salariale, situazioni e circostanze di fatto che potrebbero esulare dall'ambito civilistico del rapporto obbligatorio, acquistano rilevanza ai fini sospensivi secondo la nuova disciplina, pur potendo essere equiparate per analogia a ipotesi di impossibilità sopravvenute, se poste in riferimento alla condizione economica produttiva e gestionale dell'impresa.

L'esame di tale circostanza, costituita, nel caso in esame, da situazioni di crisi aziendale, è effettuato da organismi pubblici qualificati, con procedure disciplinate dalla legge, in modo da costituire il presupposto fondamentale della deliberazione del provvedimento di messa in CIG, adottato dalla competente autorità amministrativa.

Si è in presenza di un procedimento amministrativo complesso, nel quale l'attività interpretativa, posta in essere da soggetti diversi, nel contesto di relazioni industriali inerenti a singole attività produttive, assurge a condizione e garanzia di legittimità di un provvedimento avente contenuto discrezionale tecnico, di competenza e attribuzione esclusive della P.A.

Secondo la disciplina della CIG, la fase interpretativa del procedimento non deve necessariamente avere contenuti negoziali, ma deve costituire un impre-

scindibile e rilevante elemento di riferimento per la valutazione successiva della P.A.

Da tali considerazioni consegue che la sospensione del rapporto di lavoro è il risultato dell'attività discrezionale tecnica della P.A., concretizzatasi nel provvedimento di messa in CIG, emanato al termine del complesso procedimento.

Per questo solo gli organismi sindacali, interessati alla fase interpretativa del procedimento, sono legittimati ad impugnare il provvedimento unicamente innanzi alla G.A., non potendo l'A.G.O. sindacare il merito dell'atto, dovendosi limitare, incidenter tantum, ad esaminarne la legittimità al fine di disapplicarlo.

Secondo la disciplina dell'integrazione salariale la mancanza di legittimazione del singolo lavoratore di adire le vie giudiziarie, promana dal fondamento, dalla natura e dagli effetti del provvedimento amministrativo, che hanno caratterizzato il procedimento avente spiccata valenza collettiva, ed è giustificata dalle conseguenze che coinvolgono l'intero complesso aziendale unitariamente considerato.

Si deve qui sottolineare che, con la disciplina della CIG, viene istituzionalizzato l'intervento del sindacato, come portatore di un interesse generale della classe lavoratrice, avente specifici compiti in materia di informazione e di controllo, posto a presidio delle maestranze che, in virtù dei principi della solidarietà, non hanno subito licenziamenti, che sarebbero stati veramente traumatizzanti nell'attuale grave crisi economica.

Ritenuta la legittimità delle sospensioni dal lavoro, attuate dalla società convenuta, si deve risolvere il problema, posto dai ricorrenti, circa i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere.

Sul punto non vi sono disposizioni di legge, né sono intervenuti patti per regolare le scelte.

Il problema va pertanto risolto secondo le norme di carattere generale, seguendo i principi di razionalità, che debbono garantire il raggiungimento delle finalità preminenti della CIG, tutte rivolte al superamento della crisi da parte dell'impresa.

Va però disattesa la possibilità di estendere in via analogica i criteri previsti dall'accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi per le diverse finalità perseguite dall'accordo predetto in relazione all'istituto della CIG, e soprattutto per la differente posizione che il lavoratore viene ad assumere in conseguenza della sospensione dal lavoro o del licenziamento.

Nel primo caso il lavoratore sospeso è da considerarsi, a tutti gli effetti, un dipendente con i relativi diritti, ad eccezione dell'esonero dal rendere la prestazione lavorativa.

Nel secondo caso, il licenziato non intrattiene più alcun rapporto con l'impresa, perché viene a trovarsi estromesso dall'organizzazione produttiva senza più poter accampare pretese di sorta rispetto al rapporto di lavoro che lo legava all'azienda.

In tali differenti ipotesi non si può applicare un'eguale disciplina, perché l'assimilazione del sospeso al licenziato, come si è visto, non è possibile per la

diversità dei presupposti, della posizione del lavoratore e delle finalità dei due istituti.

In proposito la particolare tutela del bisognoso nel licenziamento viene meno con la sospensione, giacché, in questo caso, la riduzione della retribuzione del 10% è non solo trascurabile, ma è compensata direttamente dall'assenza delle spese che occorrono per andare a lavorare e, indirettamente, dai vantaggi che il lavoratore può procurarsi con la maggior cura dei propri interessi familiari, sociali e di lavoro.

Nè si può eccepire che la CIG prelude al licenziamento, giacché, nell'eventualità di futuri licenziamenti per riduzione degli organici, i lavoratori verranno a trovarsi tutti, sospesi e non, nelle stesse condizioni e sarà allora che troveranno applicazione i criteri dell'Accordo Confederale.

Da ciò deriva che i criteri di scelta sono connessi con le esigenze dell'impresa, e sono da considerarsi non tanto come conseguenza di un potere unilaterale dell'imprenditore, quanto piuttosto come necessità di un utilizzo più appropriato della forza-lavoro.

Quest'ultimo dato riveste il carattere di un obiettivo comune per entrambe le parti: per il lavoratore e per l'imprenditore, allo scopo di superare la crisi, individuando i lavoratori utilizzabili.

E la riprova dell'esattezza di tali considerazioni discende proprio dalla mancanza di indicazioni sulla scelta dei sospesi da parte delle norme che regolano la materia. Il legislatore non ha infatti dettato norme a tale riguardo, perché si trova in presenza di una scelta imprenditoriale, legata a situazioni contingenti, sulla base di una valutazione discrezionale dei dati aziendali e di mercato.

Da tutto ciò consegue altresì che non sussistono in capo ai singoli lavoratori diritti tutelabili in modo diretto.

Va inoltre osservato che la sospensione di un gran numero di invalidi rientra anch'essa in una scelta tecnico-produttiva dell'imprenditore.

E' infatti ovvio che, per superare la crisi, è opportuna, oltretutto legittima, l'utilizzazione dei lavoratori più validi, che siano in grado di dare una maggiore produzione.

Nel frattempo l'invalido potrà non solo conservare le energie residue, ma potrà ritemperare l'organismo con il riposo e la cura dei propri malanni per assicurarsi, in futuro, il prolungamento dell'attività lavorativa.

Le considerazioni ora svolte non impediscono la messa in mobilità esterna di alcuni lavoratori sospesi.

L'applicazione di tale istituto deriva dalla necessità di dare occupazione ai lavoratori sospesi, - (per non gravare sulla collettività con gli emolumenti della CIG) -, e soprattutto dalla circostanza che le sospensioni non sono di breve durata, ma sono destinate a protrarsi nel tempo.

In concreto, l'attuazione della mobilità è avvenuta nell'ambito regionale, secondo le attribuzioni dell'apposita Commissione, in virtù della legge in materia; e sulla base dei necessari presupposti messi a base dei provvedimenti costitutivi della CIG.

Gli effetti della mobilità non pregiudicano i diritti dei lavoratori interessati, perché gli eventuali futuri licenziamenti collettivi, asseritamente temuti, dovranno comprendere tutti i dipendenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge.

Chè anzi, l'inserimento negli elenchi di mobilità, anziché nuocere ai diritti dei lavoratori interessati, agevolerebbe la possibilità del reperimento di un nuovo posto di lavoro, quando proprio si prevedesse la risoluzione della crisi anche attraverso i licenziamenti collettivi.

Per le conseguenze pratiche della mancata accettazione del nuovo posto di lavoro il giudicante richiama la sentenza 23.3.1982, n. 1415 di questa Pretura.

"Mancano in proposito disposizioni di legge complete e quelle contrattuali sono inadeguate. Nessuna legge invero si pronuncia sull'obbligo o meno del lavoratore in mobilità di accettare il nuovo posto di lavoro che gli viene offerto.

Forse il legislatore ha ritenuto superflua la cosa, confidando sul senso di solidale ragionevolezza dei lavoratori che tendenzialmente avrebbero accettato il nuovo posto di lavoro, ponendosi così al riparo da possibili e probabili futuri licenziamenti, ma, a livello individuale, non può ignorarsi un'infinità di situazioni concrete che possono indurre il lavoratore a pronunciarsi per un rifiuto.

In caso di rifiuto, può ritenersi certo, per la mancanza di previsioni legislative contrarie, che il lavoratore continuerà a fruire della Cassa Integrazione Guadagni. E nel fare questa affermazione il pretore non ignora che al punto d) dell'art. 4 disciplina generale, sezione prima, del C.C.N.L. 16 luglio 1979, viene detto: "Il lavoratore che non accetti l'offerta di impiego avente caratteristica di equivalenza professionale in azienda operante in un'area compresa entro 50 KM. dal comune di residenza - (salvo che la particolare localizzazione della azienda consigli un esame specifico in sede territoriale) - decade dal diritto alle erogazioni della Cassa Integrazione Guadagni al termine del periodo per il quale era stata autorizzata, nonché da qualsiasi erogazione a carico dell'azienda".

Si tratta invero di un disposto, che, se è sicuramente valido per quanto riguarda la parte relativa alle erogazioni aziendali, pone dei problemi in merito al diritto alle erogazioni della Cassa Integrazione Guadagni.

Queste erogazioni non sono del datore di lavoro e quindi questi non può disporne; egli ha la possibilità di non più inserire il lavoratore tra coloro per i quali si chiede l'integrazione salariale, ma non può metterlo in cassa integrazione ed evitare che percepisca il beneficio connesso a tale stato.

Se non inserisce più il lavoratore tra i dipendenti da porre in cassa integrazione deve però riammetterlo, in servizio a meno che non intenda licenziarlo.

E' certo peraltro che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 30.3.1978, n. 80, coordinato con la legge di conversione 26.5.1978, n. 215, il lavoratore che non supera il periodo di prova presso l'azienda alla quale è stato avviato, in applicazione del meccanismo di mobilità, a decorrere dal giorno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con la predetta azienda, è reintegrato nel precedente posto di lavoro, mantenendo il diritto al trattamento della cassa integrazione.

Ora, se il lavoratore rientrato dalla cassa integrazione viene licenziato a causa dell'opposto rifiuto al trasferimento, a prescindere dai problemi, che qui non interessano, della legittimità del rifiuto stesso, sussiste a monte la necessità di risolvere il problema se lo stesso è stato legittimamente posto in mobilità.

Se invece un lavoratore è stato posto in mobilità in maniera non consentita, egli sicuramente potrà rifiutare l'avviamento altrove e l'eventuale licenziamento erogato sarà illegittimo.

Quindi, tornando al caso di specie, qualora venisse dalla Fiat Auto adottato un licenziamento di un lavoratore in mobilità, richiamato dalla Cassa Integrazione Guadagni, per rifiuto di accettazione di un nuovo posto di lavoro, il licenziamento sarebbe sicuramente illegittimo, se il lavoratore fosse stato posto in mobilità nonostante l'assenza dei già citati criteri delle esigenze tecnico-produttive, della anzianità e della situazione economica familiare.

Ma, fino a prova contraria, essendo stato espressamente previsto nell'intesa 18.10.1980 che i criteri circa la messa in mobilità sarebbero stati controllati dalle Organizzazioni Sindacali e non risultando esservi state contestazioni al riguardo (nulla dicendo in proposito neppure il volantino F.L.M. Piemonte 19.1.1982 afferente proprio i lavoratori in mobilità della Fiat, chiamati ad uno sciopero sulla occupazione) - (doc. 14 Fiat), si deve presumere essere stati questi correttamente applicati".

Le stesse considerazioni valgono anche per gli invalidi collocati obbligatoriamente.

La richiamata sentenza 23.3.1982, n. 1415 di questa Pretura ha posto in evidenza una situazione di fatto che rafforza la loro posizione di lavoratori legati per le loro condizioni, da un indefettibile rapporto con le maestranze dell'impresa convenuta.

"Dalle informazioni ottenute dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Torino, risulta che, a fronte di un carico totale per la Fiat Auto, azienda di 130.000 dipendenti, di 3.097 (numero degli invalidi appartenenti alle varie categorie assunti obbligatoriamente), 624 vennero inseriti nelle liste di mobilità. Si tratta invece di un numero proporzionalmente elevato, ma non si può escludere che i singoli soggetti interessati rientrino tra i lavoratori aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 dell'accordo 18.10.1980.

Senonché, una cosa è certa: pur essendo gli invalidi messi in mobilità in numero di 624, se le percentuali loro proprie di cui alla legge 2.4.1968 n. 482 venissero intaccate per avvenute uscite di taluno di essi, gli altri verranno a trovarsi al riparo da qualsiasi conseguenza negativa afferente la stabilità del posto di lavoro, e ciò in forza della speciale garanzia disposta dalla legge stessa.

La legge 482 del 1968 vuole che le aziende occupino un certo numero - pari al 15% della forza lavoro - di lavoratori meritevoli di protezione (invalidi, orfani e vedove, sordomuti) ripartiti percentualmente, quanto agli invalidi, tra le categorie degli invalidi di guerra (25%), degli invalidi civili di guerra (10%), degli invalidi per servizio (15%), degli invalidi del lavoro (15%), degli invalidi civili (15%), e, pur non venendo la cosa detta espressamente, tutela in maniera rigo-

rosa l'occupazione degli stessi nei limiti della percentuale d'obbligo.

Viene garantita cioè al massimo l'occupazione dei lavoratori protetti, ai quali dovranno essere assegnate mansioni confacenti, si da trovarsi al riparo da licenziamenti per riduzione di personale, o per giustificato motivo obiettivo, - (fatta eccezione per l'ipotesi di perdita di ogni capacità lavorativa o di aggravamento dell'invalidità in modo tale da determinare pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti), - a meno che non diventino eccedenti la quota di legge.

Solo in questo caso il datore di lavoro, che come regola ha diritto di beneficiare di prestazioni lavorative piene, ha facoltà di ridurre la presenza del personale protetto offrendo prestazioni ridotte (Cass. 2.8.1975 n. 2958 in Foro It. 1975, I, 2204; Pret. Pescara 10.11.1976 in Orient. Giur. Lav. 1977, 213).

Nel caso quindi degli invalidi Fiat Auto, assunti tramite il collocamento obbligatorio - (giò sottolineare questa precisazione non essendo quelli divenuti tali nel corso del rapporto, per prevalente giurisprudenza, equiparabili agli stessi) - appartenenti alle categorie degli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, essendo essi, - (esclusi quelli occupati tramite delibere di "scorrimento" ex art. 17 legge 482/68), - in numero rispettivamente di 99, 163, 111 e 276 a fronte di un numero di posti loro riservati rispettivamente di 2790, di 1116, di 1674 e di 1674, si può senz'altro affermare, - (anche nell'ipotesi in cui la popolazione lavorativa scendesse di tutti i 23.000 lavoratori in cassa integrazione guadagni), - la loro certa intangibilità.

Un loro licenziamento, adottato senza la sussistenza delle ragioni di cui all'art. 10 della legge 482/1968, sarebbe sicuramente illegittimo, anche a fronte di un rifiuto di usufruire del meccanismo della mobilità.

Detta mobilità può invece giocare solo a loro favore, nel senso cioè di costituire una porta aperta per ottenere eventualmente un posto di lavoro più gradito e confacente, ma sicuramente mai come mezzo coatto per lasciare la Fiat.

Nel caso degli invalidi civili, assunti in numero di 2.021 a fronte di 1674 posti (verosimilmente aumentati a 2021 per il principio dello "scorrimento" da altre categorie e dal recupero dei resti) il discorso è diverso.

Essi, come gruppo, qualora il personale complessivo Fiat Auto, da 130.000 lavoratori, sarà disceso ad una entità inferiore, corrono il rischio, se ancora in forza, di essere licenziati in quanto eccedenti.

Sussiste quindi un interesse di categorie all'esodo di un certo numero, che viene favorito dalla messa in mobilità di tali lavoratori.

E' certo peraltro che qualora l'esodo di invalidi squilibrasse la percentuale di legge, l'Ufficio del Lavoro sarà tenuto ad integrarla con altri invalidi civili iscritti nelle liste dei disoccupati.

Una soluzione che parrebbe anche logica, vale a dire quella in forza della quale l'Ufficio del Lavoro, potrebbe anche "bloccare" la mobilità degli invalidi civili, quando risultassero in numero inferiore agli obbligatoriamente assumendi

non sembra invece corretta, perchè lede l'interesse del singolo invalido che potrebbe gradire il passaggio ad altre aziende, - (e cioè parimenti a quanto già detto per le altre categorie di invalidi).

E' indubbio che, una volta sceso il numero degli invalidi civili al di sotto della quota d'obbligo, gli altri invalidi, in forza della già menzionata generale tutela della legge 482, in pratica essi pure divengono immuni da rischi quanto alla garanzia del loro posto di lavoro".

Si deve perciò concludere che i lavoratori validi o invalidi, posti in mobilità esterna, non possono dolersi di una situazione che non solo non lede alcun loro diritto soggettivo, ma si traduce nella possibilità, adeguata ed opportuna, del reperimento di un nuovo posto di lavoro.

Nè i ricorrenti possono dolersi di trovarsi in CIG da diversi anni, ininterrottamente, senza la possibilità di rotazione con le altre maestranze occupate, sia per soddisfare il loro diritto al lavoro, garantito dalla costituzione, sia soprattutto per garantire e mantenere la professionalità acquisita.

La giurisprudenza ha già più volte evidenziato la irrilevanza del criterio di rotazione non previsto da alcuna norma e difficilmente collegabile ad un interesse individuale, attesa anche la circostanza che si tratta di lavoratori dalle prestazioni generiche che possono peraltro, durante la loro inattività, beneficiare di corsi di riqualificazione, predisposti dalle autorità regionali.

Se l'atto di sospensione è la conseguenza di una scelta discrezionale dell'imprenditore, esso è legittimo non solo nella fase iniziale, ma anche in quella successiva, durante il perdurare della crisi, senza che si possano imporre limitazioni o altre condizioni che ostacolerebbero la ripresa dell'attività industriale.

Le considerazioni sopra esposte escludono altresì qualsiasi elemento discriminatorio nell'operata sospensione dei lavoratori, relativamente alla scelta di essi, giacché il criterio applicato è stato quello delle esigenze produttive, senza distinguere tra giovani o meno giovani, tra lavoratori più o meno qualificati, tra uomini o donne, invalidi o non.

Le categorie dei lavoratori sospesi sono talmente differenti tra loro, che escludono un disegno discriminatorio, strumentalmente rivolto a scopi diversi da quello delle necessità organizzative aziendali strettamente dipendenti dalla crisi.

E questa crisi, iniziata sin dal 1980 non è tuttora venuta meno, così come risulta dalla notorietà dei fatti, sia in Italia che all'estero, dai convegni e dai dibattiti sull'andamento della produzione e dei mercati, dalle difficoltà e dalla conseguente crisi delle imprese collegate con il settore auto della società convenuta, dai dati negativi dei bilanci e dagli eccessi di produzione che hanno addirittura imposto, ad intervalli, il ricorso alla CIG settimanale.

Sintomatici e decisivi appaiono al riguardo i dati, le relazioni, e i prospetti contenuti nella ampia e diffusa documentazione prodotta dalla difesa della società convenuta.

Ma già al suo sorgere, le previsioni che la crisi sarebbe stata lunga e complessa, emergono dai mezzi adottati per superarla, tenuta presente la sua perico-

losa stasi per il ristagno delle vendite, anche se, ogni tanto, gli organi di amministrazione, con sforzo di elementi e raffronti, hanno cercato di esporre situazioni più favorevoli, nell'entusiasmo dirigenziale o nell'ottimismo dell'azionariato.

Infatti negli accordi sindacali è stata addirittura prevista, durante l'arco di applicazione della CIG, la diminuzione effettiva degli occupati mediante uscite incentivate e prepensionamenti volontari, che hanno trovato numerose applicazioni.

Se a tutto ciò si aggiunge che, pur con le avvenute e mantenute sospensioni, e con le riduzioni effettive di personale, la Fiat Auto ha dovuto ricorrere in modo massiccio e ripetuto, ad ulteriori forme di CIG, legittime, non contestate ed approvate dalle Autorità Amministrative, ci si convince che la crisi ha seguito un ritmo costante e perdura tuttora nel tempo, con tutti i riflessi negativi sui propri.

E i sacrifici hanno coinvolto non solo i lavoratori dipendenti, ma anche e soprattutto i dirigenti, duramente falcidiati; hanno colpito le imprese collegate e quelle dell'indotto, che hanno subito non solo riduzioni, ma arresti e anche cessazioni dell'attività in danno di altri lavoratori, subordinati o autonomi, (aumentando, in questo campo, una competitività e una concorrenza oltremodo perniciose a tutto il sistema produttivo, che sta sopportando sacrifici sconosciuti, ma non meno pungenti e umilianti nel campo della conduzione delle aziende).

A questa difficile, complessa e nociva stasi della crisi vanno collegati i fatti che hanno risolto, in modo negativo, il reinserimento nell'attività lavorativa dei dipendenti in CIG al 30/6/1983, che è avvenuto per equivalente, mediante cioè la corresponsione delle normali retribuzioni ai lavoratori che sono stati dispensati dalla prestazione del lavoro e sono stati successivamente posti di nuovo in CIG per il perdurare delle condizioni della crisi, acclarata dall'autorità amministrativa.

Il fatto è sintomatico e dimostra, ancora una volta, che la crisi è perdurata nel tempo senza essersi risolta alla data prevista con il reinserimento nell'attività lavorativa dei lavoratori in CIG.

Le nuove sospensioni hanno seguito l'iter di quelle precedenti, nel rispetto delle condizioni previste anzi avrebbe potuto arrecare effetti negativi all'organizzazione dell'impresa, - la quale, appunto per l'incombente della crisi, non aveva predisposto le modalità ed i mezzi di potenziamento della produzione a fronte del massiccio rientro.

Tale impossibilità giustifica l'esonerazione dei lavoratori dalle prestazioni così come operato dalla società convenuta e, allo stato della crisi, impedisce il sorgere di una responsabilità contrattuale al riguardo.

Nè si dica che il mancato rientro dei cassintegrati, sia come motivo generale sia come motivo particolare derivante dall'accordo sindacale, è contraddetto da un uso indiscriminato del lavoro straordinario, messo in atto da parte della società convenuta, e inoltre dall'introduzione sul mercato italiano di macchine con marchio Fiat fabbricate all'estero.

Sul primo punto è da rilevare, nel primo otto mesi del 1983 su un totale di 69.300.000 ore di lavoro, vi sono state 1.870.000 ore di straordinario, pari alla percentuale del 2,7%

Il lavoro straordinario, secondo le precisazioni della convenuta, che non sono state contestate, è stato, per l'80% di esso, impiegato per opere di manutenzione degli impianti, richieste e ritenute indispensabili, secondo modalità e tempi diversi e posti fuori dal normale lavoro.

Il residuo 20% dello stesso lavoro straordinario è stato impiegato per il recupero di vetture, uscite dalla linea incomplete o fallate, ed è giustificato, anche questo, come prestazione straordinaria oltre i tempi, i mezzi e le condizioni dell'usuale lavoro.

Un'appendice a tali situazioni straordinarie è costituita dal trasferimento di lavorazioni dallo stabilimento Abarth a quello di Mirafiori.

Il fatto, secondo le precisazioni della società, appare del tutto normale, innanzi tutto perchè trattasi di stabilimenti entrambi di proprietà Fiat e, in secondo luogo, perchè le lavorazioni, - (montaggio di motori Abarth derivati dai normali motori Fiat), - hanno impegnato maestranze che in precedenza operavano o avevano operato nello stabilimento Mirafiori, per cui il fatto è giustificato dalla natura delle operazioni e dal normale, corrispondente, vicendevole, spostamento delle maestranze per specifiche mansioni produttive, che legittimano appieno la situazione in dipendenza delle esigenze della produzione.

Sull'eccezionale introduzione sul mercato italiano di macchine con marchio Fiat, fabbricate all'estero, si osserva che trattasi di un normale fenomeno collegato alla struttura dell'impresa Fiat, che non può essere eliminato senza intaccare la configurazione, la potenzialità e l'espansione nel mondo dei prodotti italiani Fiat, frutto di un processo in atto da molti anni, che è stato oltre modo proficuo per diffondere sui mercati stranieri le macchine Fiat.

Peraltro l'accennato fenomeno, in questi anni di crisi, è stato compresso e ridotto, e, per esso, sono state adottate, rispetto ai riflessi sulla produzione interna, soluzioni adeguate mediante la collocazione, proprio sui mercati esteri di tali vetture, in paesi e ambienti che hanno creato e creano in continuazione, nuovi sbocchi, per le gamme produttive particolari e più adatte, alle macchine prodotte in Italia.

Alla stregua delle considerazioni svolte, si deve ritenere, per l'accertata sussistenza della crisi, la legittimità delle sospensioni dal lavoro secondo i provvedimenti succedutisi nel tempo dell'autorità amministrativa, nonchè delle scelte degli operai, (compresi quelli appartenenti alle categorie protette), da porre in CIG, razionalmente affidate alla discrezionalità imprenditoriale, senza l'obbligo della richiesta rotazione, e con le conseguenze previste per la mobilità esterna, escludendosi ogni inadempimento contrattuale della convenuta in tali ipotesi e anche nel caso del rientro al 30/6/1983, nonchè correlativamente, i danni che sono stati richiesti.

Le domande proposte dai ricorrenti vanno perciò rigettate, con la compensazione delle spese, giustificata dalla natura del giudizio e dalla qualità delle

parti.


P.Q.M.

Il Pretore di Torino - Sezione Lavoro -  
Visto l'art. 429 c.p.c.;

- dato atto dell'intervenuta CIG, respinge le domande proposte dai ricorrenti, compensando interamente le spese e gli onorari del giudizio.  
Così deciso in Torino, li 28 ottobre 1983.

Torino 23 Marzo 1984

IL PRETORE  
M. ROSSI



*Il pretore Rossi Mario legge la sentenza — 23 Marzo 1984*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL PRETORE DI TORINO – SEZIONE LAVORO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° 6713/83 RGL. promossa da: ALBI Giuseppe, GROSSO Editto, DE ROSA Aniello, GALLEGO M. Carmela, DI DIO Carmela, PIREDDA Antonio, ZUDDAS Orazio, MONACO Maurizio, SOLDI Giuseppe, NICOLI Michelangelo, TALARICO Vincenzo, RUFFINO Pasquale, GIUSTI Carmela, PASCALE Giuseppe, MARTINO Alfonso, VETRECCA Francesco, MARTINO Anna, CAVALLO Martino, VENEZIA Pasquale, COVELLI Elda, SUGAMELI Giuseppa, MIRAGLIA Salvatore, MANISCALCO Francesco, MERCOLIANO Pellegrino, SCIFO Crocefissa, SOVERINO Francesco, MAROTTA Leonardo, FAVALE Rosa, GIOFFRE' Giuseppe, NIGRO Salvatore, GORGERINO Lorenzo, ROSCINI Gino, LAMERI Filippa, CONVERTINI Francesco, DI MAGGIO Filomena, VITALE Pietro, ESU Maria Cristina, ALESINA Salvatore, DE CILLIS Antonia, CARELLO Francesco, CAIAZZO Pasquale, BARBIERI Savino, PIZZO Giacinto, MINUTI Antonino, GUADALUPI Giulio, BENVENUTO Francesco, CAPEZZERA Nicola, AUDINO Fortunato, MICALETTO Maria, AMORUSO Benito, LO CACCIATO Salvatore, GIANSAntoni, BELLISSARIO Vincenzo, GIULIANO Marco, DEL LUCIA Francesco, SALIS Ines, BOCCARDI Luigi, ALOI Cosimo, CAMPAGNA Ilde, TRUPO Giovanni, ZACCAGNINO Angelo, IMBERGAMO Gaetano, RUSSO Ciro, NIFOSI Maria, TASSONE Salva, BORGOGNO Michele, COMIDI Giuseppe, LIEGGI Filomena, PARROTTA Raffaele, MAIONE Velia, MILIANO Rosario, LO GIUDICE Rosario, MUSINI Anna, TUMMINARO Angelina, RENNA Luigia, GUZZI Giuseppe, MOLINARO Saveria, MORRA Gennaro, BUTERA Giuseppe, SANTANIELLO Valentino, VISCOGLIOSI Benedetto, ZANELLA Gianni, VIZZACCARO Giovanna, AMICO Antonio, ANTONUCCI Maddalena, CICERCHIA Germano, CANNONE Savino, VIRDO' Giuseppe, PRINZI Michele, SUDANO Grazia, CAPORALE Luciano, MANGANO Luigi, STEFANIZZI Francesco, MAZZEI Potito, BRUNETTI Lorenza, CUCCA Luigi, VOLA Marisa, CAPUZZIMATI Cosimo, PIAZZA Calogero, PONENTE Michele, PERRA Isidoro, MAZZOTTA Francesco, PARISI Carmelo, CAROTENUTO Giorgio, INTEGLIA Arturo, MANTOVAN Servilio, TAFURO Maria, FASANO Antonio, MAURICI Antonio, MASCIA Ignazio, BRUNETTI Pasquale, RUGGERO Antonio, ALBADORO Antonio, AMENTA Anna, MONGELLO Nella, SPERINDIO Walter, DIANO' Carmine, ROTUNNO Rocco, LAPADURA Carmelo, SPISSU Bruna, RUGNONE Giuseppe, DI NUNNO Benedetto, MUTO Antonio, TUMMOLO Rosaria, CIRCIELLO Francesco, PINZONE VECCHIO Sebastiano, CITOLI Carmela, FOTI Biagio, CATALANO Antonio, NARDIELLO Pasquale, CECCHINI Lazzareno, PRICOLO Giuseppe, GERVASI Angela,

SOTGIU Anna Maria, CASTIGLIONE Antonino, BISCOTTO Silvana, ALESSIO Pietro, LO BUONO Vincenzo, PECORINO Antonio, D'ANGOIA Rosaria, COCCO Giovanni, CARAMBIA Salvatore, MANGIONE Francesco, ROMANELLO Salvatore, DI GIORGI Giuseppe, RICCI Sabino, TAMBURINO Raffaele, DEFILIPPO Emilio, FUSCHETTO Angelo, BARRANCA Virginia, ALFARANO Nicola, LIZZI Giovanni, TANZARIELLO Domenico, SPADEO Francesco, GAZZOLA Nicola, AZARA Michele, CONVERTINI Giuseppe, RIVA Giuseppina, MELENI Libero, TROIANO Pasquale, tutti elett. dom. in Torino, Via Cernaia n. 27 presso lo studio dell'Avv. Francesco CATERINA che li rappresenta e difende per deleghe in atti;

— RICORRENTI —

contro

FIAT AUTO S.p.A., con sede in Torino in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Prof. Giovanni Fabbrini, Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti, elett. dom. presso gli ultimi due in Torino, Via Mercantini 5, per delega in atti;

— CONVENUTA —

#### CONCLUSIONI PER I RICORRENTI:

Contrariis reiectis e previe le declaratorie di rito e del caso, previo interpellato della convenuta sulle circostanze di cui ai superiori capi di prova per interpellato e per testi, previa — se del caso — nomina di CTU, onde accertare e verificare la conformità e la rispondenza delle circostanze di cui alla superiore premessa in fatto alla realtà descritta, previo interrogatorio della convenuta sulle dette circostanze,

- 1) Dichiarare nulle o annullare le sospensioni dei concludenti dal lavoro per essere avvenute e per essere state mantenute troppo a lungo nel tempo in lesione di diritti soggettivi fondamentali e, in particolare, del diritto, inerente al contratto di lavoro in corso, alla rotazione dei tempi di lavoro e di non lavoro sulla generalità dei lavoratori,
- 2) Dichiarare illegittimo e immotivato il rifiuto della FIAT Auto S.p.A. a consentire qualsiasi ripresa lavorativa a tutti o, in ipotesi, ad alcuni dei concludenti (originariamente sospesi), vuoi per effetto di rotazione, vuoi per effetto di sostituzioni nei posti liberati, vuoi per effetto dell'inadempienza agli accordi (anche del luglio 1981),
- 3) Dichiarare illegittima o nulla la messa in mobilità dei concludenti e, in particolare, degli invalidi obbligatoriamente assunti, siccome avvenuta al di là e al di fuori di qualsiasi condizione o presupposto previsto dalla legge,
- 4) Dichiarare tenuta e condannare la FIAT AUTO S.P.A. a risarcire i danni dai concludenti subiti o subendi, per la perdita o la riduzione di condizioni soggettive e di Status in senso lato, nella misura che verrà determinata nei giudizi instaurandi dai singoli interessati,
- 5) Dichiarare la FIAT Auto S.p.A. inadempiente, in ipotesi di ritenuta validità degli accordi sindacali nell'ottobre 1980 e del luglio 1981, agli obblighi

di effettuare i reintegri ivi previsti e quindi tenuta a far riprendere l'attività lavorativa entro e non oltre il 30 giugno 1983;

- 6) Dichiarata la ulteriore inadempienza della FIAT AUTO s.p.a. all'obbligo di reinserire i concludenti nell'attività lavorativa entro il 30.6.1983, dichiarare ingiustificata, arbitraria, discriminatoria, in riferimento ai concludenti, la nuova sospensione per C.I.G. straordinaria disposta con effetto dal 4.7.1983; ordinare quindi alla FIAT Auto s.p.a. di reintegrare e/o reinserire nell'attività lavorativa i concludenti,
- 7) Dichiarare la nullità e/o la illegittimità e/o la non validità, nei confronti dei concludenti, dell'accordo sindacale intervenuto in Torino il 22.10.1983 tra F.L.M. e FIAT Auto; conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la detta s.p.a. a reinserire i concludenti nell'attività lavorativa. Con tutte le conseguenze di legge.  
Spese ed onorari ai sensi dell'articolo 91 C.P.C. .

#### CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA:

Si conclude per il rigetto del ricorso, ferma l'eccezione di difetto di legittimazione formulata nel paragrafo 1. della comparsa.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori sopra indicati convenivano in giudizio la Fiat Auto s.p.a., per sentire accogliere nei suoi confronti le conclusioni sopra epigrafate.

Esponevano di essere lavoratori alle dipendenze di detta società e di essere stati sospesi dal lavoro e posti in Cassa Integrazione Guadagni dal 6.10.80; precisavano che alcuni di loro erano stati posti in mobilità esterna e che altri erano invalidi al lavoro.

Tanto premesso, i ricorrenti si dolevano della illegittimità dei provvedimenti con cui la società convenuta li aveva posti in C.I.G., e si dolevano altresì del protrarsi nel tempo di tale condizione, contestando l'effettiva esistenza e il perdurare di una crisi aziendale o di una ristrutturazione in atto dell'impresa, tali da configurare una causa integrabile.

Contestavano inoltre la legittimità della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, in quanto adottata al di fuori di ipotesi di impossibilità di utilizzazione delle prestazioni lavorative. Contestavano inoltre che il comportamento della società potesse trovare legittimazione nel provvedimento amministrativo di ammissione alla C.I.G., o negli accordi conclusi al riguardo con la F.L.M.

Essi rilevavano ulteriori profili di illegittimità in ordine ai criteri adottati dalla convenuta nella scelta dei lavoratori da sospendere. Chiedevano di dichiarare nulli i provvedimenti di sospensione dal lavoro, o in subordine di dichiarare il diritto già maturato alla cessazione della sospensione e alla ripresa dell'attività lavorativa.

Il ricorso passava quindi ad esaminare la posizione dei lavoratori posti in mobilità esterna, individuando un motivo di illegittimità della relativa procedu-

ra nella mancata emissione del decreto ministeriale previsto dall'art. 2 legge N° 675/77.

I ricorrenti invalidi individuavano specifici motivi di illegittimità dei provvedimenti di mobilità nella diminuzione delle garanzie previste dalla legge a loro tutela e lamentavano che la loro inclusione nelle liste dei lavoratori in mobilità era avvenuta per motivi discriminatori.

Veniva poi formulata domanda di condanna della società a risarcire i danni risentiti a motivo degli illegittimi provvedimenti adottati, nella misura da determinarsi in separati giudizi.

I ricorrenti chiedevano inoltre che la FIAT Auto fosse dichiarata inadempiente all'obbligo di richiamare al lavoro i ricorrenti, assunto con gli accordi sindacali 18.10.80 e 13.7.81, e quindi fosse tenuta a far loro riprendere l'attività alla scadenza del 30.6.1983 prevista dagli accordi stessi.

Chiedevano infine che fosse dichiarata la ulteriore inadempienza della FIAT all'obbligo di reinserire i ricorrenti nell'attività di lavoro entro il 30.6.83, che fosse dichiarata ingiustificata, arbitraria e discriminatoria nei loro confronti la nuova sospensione per C.I.G. straordinaria, disposta con effetto dal 4.7.83, e che quindi fosse ordinato alla FIAT di reintegrare e/o reinserire i ricorrenti nell'attività lavorativa.

Chiedevano infine che fosse dichiarata la nullità e/o illegittimità e/o invalidità nei loro confronti dell'accordo sindacale 22.10.83, con conseguente condanna a reinserire i medesimi nell'attività di lavoro; con tutte le conseguenze di legge.

La FIAT Anto s.p.a. si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il ritegno di tutte le domande avversarie.

Preliminarmente eccepiva il difetto di legittimazione attiva di alcuni ricorrenti.

Nel merito affermava che i provvedimenti di sospensione dal lavoro erano legittimi, in quanto adottati in presenza di una "causa integrabile", preceduti dall'accordo sindacale 18.10.80, che aveva riconosciuto l'esistenza di uno stato di crisi aziendale, e legittimati dai provvedimenti amministrativi di concessione e di proroga della Cassa Integrazione Straordinaria. Contestava le affermazioni dei ricorrenti circa la iniziale inesistenza dello stato di crisi aziendale o il successivo superamento, illustrando i dati relativi al critico andamento dell'attività produttiva.

Contestava le critiche mosse ai criteri di scelta da essa adottati per individuare i lavoratori posti in C.I.G., osservando che tale scelta era legittimamente avvenuta tenendo presenti le esigenze tecniche e organizzative dell'azienda e senza alcun fine discriminatorio.

Rilevava inoltre che i provvedimenti di messa in mobilità esterna erano stati adottati nel rispetto della disciplina prevista dalla legge n° 675/77 e che in ogni caso non avevano determinato alcuna lesione di diritti per i ricorrenti.

Negava pertanto l'esistenza di proprie inadempienze agli impegni assunti in sede sindacale, di cui i ricorrenti potessero dolersi, e ciò perché erano in corso

trattative con la controparte sindacale per dar corso agli impegni, superando sopravvenute difficoltà di attuazione.

Riteneva pertanto legittima la nuova messa in C.I.G. dei ricorrenti a decorrere dal 4.7.83, dopo averli riannessi formalmente in servizio dall'1.7.83. Sosteneva infatti che: in base agli accordi sindacali 1980-1981 era tenuta a richiamare i lavoratori sospesi, e li ha richiamati; nessun obbligo aveva di non disporre nuove sospensioni; della legittimità o meno delle nuove sospensioni nulla dicono i vecchi accordi, mentre tutto dipende dal persistere delle ragioni di integrazione salariale, alla luce dei nuovi provvedimenti ministeriali e dei nuovi accordi sindacali. Precisava inoltre che l'impegno negoziale a non utilizzare la C.I.G., pur esistendone i presupposti di legge, è certamente materia sottratta alla disponibilità delle parti. Osservava infine che azienda e sindacato hanno concordato in data 22.10.83 la prosecuzione della C.I.G., con ciò escludendo per tabulas che l'effetto della scadenza degli accordi 80-81 consistesse nell'impedire per il futuro il ricorso alla C.I.G., ove continuassero ad esistere i presupposti oggettivi previsti dalla legge. Nessun automatismo dunque alla scadenza del 30.6.83, ma necessità di esaminare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi dopo il 1.7.83. Fatti che, secondo l'azienda, hanno dimostrato la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto per una nuova sospensione dal lavoro e messa in C.I.G. dei ricorrenti.

A quest'ultimo proposito ammetteva la convenuta che alla sentenza 29.6.83 del Pretore di Torino era stata data ottemperanza non integrale, ma sosteneva che la mancata reintegrazione di fatto nell'attività lavorativa dei lavoratori che avevano iniziato la suddetta causa è fenomeno del tutto irrilevante al fine di stabilire se sia legittimo o meno il nuovo periodo di C.I.G.; e che l'eventuale non puntuale adempimento da parte della convenuta determinerebbe una possibilità teorica di riconoscere a quei ricorrenti un danno risarcibile (n pratica difficilmente configurabile) per tre giorni di adempimento non perfettamente esatto.

Chiedeva pertanto assolversi la stessa da tutte le domande avversarie.

Alla pubblica udienza il Pretore interrogava alcuni ricorrenti e il rappresentante della ditta convenuta dopo aver esperito invano il tentativo di conciliazione. Dopo la discussione orale dei difensori la causa era decisa con lettura del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Vengono qui all'esame di questo Giudice questioni vecchie e nuove relative alla ormai lunga vicenda della cosiddetta Cassa Integrazione Fiat.

Le questioni - vecchie -, quelle cioè già più volte sottoposte all'esame e alla decisione di questa Pretura, e riproposte ancora una volta nella presente causa, concernono i seguenti due punti principali:

1°) La pretesa nullità o annullabilità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e di messa in Cassa Integrazione dei ricorrenti, disposti nell'autunno

1980, per essere fin dall'inizio insussistenti i presupposti e le condizioni legittimanti tali provvedimenti;

2°) In subordine, la pretesa illegittimità del perdurare delle sospensioni fino al 30.6.1983.

Tutte le argomentazioni difensive prospettate dai lavoratori nei vari ricorsi, in ordine ai suddetti due punti fondamentali della vicenda, sono state disattese dai giudici.

Si vedano in proposito le seguenti decisioni:

Pretura Torino 24.1.81 in causa NARDI + altri contro FIAT;  
Tribunale Torino 8.10.81 in causa NARDI + altri contro FIAT;  
Pretura Torino 12.3.82 in causa AMBROSI + altri contro FIAT;  
Pretura Chivasso 24.1.83 in causa BENNICI + altri contro FIAT;  
Pretura Torino 18.4.83 in causa SIMONETTA + altri contro FIAT;  
Pretura Torino 22.6.83 in causa MECA + altri contro FIAT;  
Pretura Torino 28.10.83 in causa CELENTANO + altri contro FIAT;

alle cui motivazioni, con riferimento a tutti i punti ed aspetti trattati, il giudice si richiama integralmente. Sono infatti questioni che formarono oggetto dai precedenti vertenze giurisdiziarie ormai concluse.

Gli attuali ricorrenti propongono però anche problemi nuovi sorgenti con riferimento al periodo successivo al 30.6.83 e attinenti alla cosiddetta seconda fase della Cassa Integrazione FIAT.

Gli attori sostengono:

- a) La inadempienza contrattuale dell'azienda per non averli reinseriti nell'attività lavorativa alla scadenza del termine pattuito al punto 9 dell'accordo 18.10.80.
- b) La illegittimità del successivo accordo FIAT - SINDACATO del 22.10.83, che ha tra l'altro sancito il loro permanere in Cassa Integrazione.

Poiché entrambe le questioni investono la portata e validità di tali accordi, appare necessario premettere alcune osservazioni di carattere generale sull'istituto della C.I.G., sulla sua ratio, sulla posizione in cui vengono a trovarsi i lavoratori sospesi rispetto ad essa, sulla ammissibilità e rilevanza che possono avere le pattuizioni stipulate in detta materia.

Si è già affermato in dottrina e in giurisprudenza che l'istituto della C.I.G. regola una materia di diritto pubblico e interviene essenzialmente per tutelare beni ed interessi sovraindividuali, cioè di natura collettiva.

Essi sono in primo luogo la produzione nazionale, in secondo luogo la occupazione.

Ciò spiega la complessa procedura amministrativa prevista per la concessione del beneficio, nonché l'intervento e il controllo della pubblica Autorità. L'individuazione della ratio dell'istituto serve a delimitare, da un lato, i poteri dell'imprenditore nella gestione della C.I.G., dall'altro le facoltà dei dipendenti che ne usufruiscono.

Poteri e facoltà che assurgono al rango di diritti soggettivi, e correlativamente di obblighi giuridici, soltanto in forza di precise norme imperative di leg-

ge o dei principi del nostro ordinamento giuridico. Al di fuori di questo ambito, si può parlare solo di interessi, che le parti non possono far valere autonomamente, ma solo in quanto coincidenti con quelli primari e di natura pubblica e collettiva, direttamente tutelati.

Si deve anche aggiungere che, avendo la disciplina della C.I.G. creato una normativa per così dire parallela a quella tradizionale del rapporto di lavoro (la cosiddetta legislazione dell'emergenza), la sua applicazione determina spesso il sacrificio di veri e propri diritti riconosciuti dalla normativa - tradizionale -.

Così, le situazioni di emergenza che l'istituto è chiamato ad affrontare giustifica l'applicazione di rimedi eccezionali e disposizioni tali da rompere il sinallagma che sta a base del rapporto di lavoro, sacrificando perfino, in vista di interessi superiori, il diritto dei lavoratori a prestare in concreto la propria attività e a vedere tutelata la propria professionalità.

Altri istituti (come ad esempio i licenziamenti collettivi per riduzione di personale) impongono sacrifici ancora maggiori: addirittura la perdita del diritto al posto di lavoro.

Soltanto tenendo presente la natura di tali norme, si può comprendere come in detta materia non possano trovare spazio accordi in qualche modo deroganti i principi ispiratori della disciplina della C.I.G. . Questa presuppone uno stato di crisi dell'azienda, la necessità di procedere a una ristrutturazione e a un ridimensionamento imposti o dalla situazione generale della produzione, oppure da un momento critico del settore o del mercato di pertinenza, o infine dall'introduzione di nuove tecnologie produttive o organizzative.

Situazione critica che deve essere superata nel tempo più breve, per il bene non solo della singola azienda interessata e dei suoi dipendenti, ma di tutte le altre aziende dello stesso o di altri settori (e di tutti i loro dipendenti).

Tale interdipendenza caratterizza ormai le moderne economie industriali.

Onde la necessità di riconoscere all'imprenditore la facoltà di conferire alla sua azienda una nuova struttura conforme alle esigenze contingenti, soprattutto una nuova dimensione in termini di forza-lavoro, che gli permetta di ridurre i costi e recuperare produttività.

Solo per questa via è possibile superare la crisi, ritornare competitivi sui mercati, in definitiva salvare l'azienda, e con essa anche il lavoro dei suoi dipendenti.

Il perseguimento di questi obiettivi, comporta, come si è già detto, alcuni sacrifici.

Di regola, si presenta la necessità di ridurre drasticamente il personale.

In questo caso, l'imprenditore è posto di fronte all'alternativa di licenziare o invocare la Cassa Integrazione.

E' la situazione in cui si è trovata la convenuta nel 1980, quando ha "scelto" la seconda via, indubbiamente meno traumatica, anche in considerazione delle dimensioni del fenomeno.

Ma una volta fatta questa scelta, è necessario procedere fino in fondo, senza perdere di vista l'obiettivo ultimo per cui la C.I.G. è stata concessa dallo

Stato, con rilevante sacrificio di tutta la collettività nazionale.

Di fronte a questa visuale più ampia del fenomeno, e della ratio dell'istituto, le rivendicazioni dei ricorrenti perdono rilievo, perchè si pongono in una posizione individualmente anche comprensibile, ma parziale e quindi fondamentalmente errata.

Non ha senso pertanto invocare genericamente un diritto al lavoro, alla professionalità, alla rotazione; un divieto di discriminazione nei confronti degli invalidi, delle donne, degli assenteisti nella scelta dei lavoratori da sospendere. Tutto deve essere finalizzato al superamento della crisi aziendale, come mezzo di salvaguardia dell'economia nazionale e della occupazione nazionale, sacrificando anche (con l'unico limite del rispetto di norme imperative) posizioni individuali, se ciò significa salvare la posizione di altri lavoratori.

In questa ottica deve essere valutato se e fino a che punto un imprenditore, che sia autorizzato a ricorrere alla C.I.G., possa concordarne la gestione concreta con le rappresentanze organizzate dei suoi lavoratori.

Non vi è dubbio che egli non ha alcun obbligo di accordarsi con esse. Nessuna norma glielo impone. Parimenti, nessuna norma glielo impedisce.

Tuttavia, la ratio pubblicistica dell'istituto impedisce che da un eventuale accordo possano scaturire diritti e obblighi contrastanti con detta ratio e tali da rendere più difficile, oneroso, problematico il perseguimento di quell'obiettivo ultimo che sempre condiziona ogni decisione in materia.

Con queste premesse, veniamo all'esame dell'accordo FIAT SINDACATO del 18.10.80, per accertarne la portata, la validità, la pretesa inadempienza della FIAT.

Esso è stilato in undici punti.

Esaminiamo qui quelli più rilevanti.

Il primo (revoca delle procedure di licenziamento per riduzione di personale) evidenzia quella che è sempre stata in tutta l'avvicenda l'unica alternativa alla C.I.G.: il licenziamento di migliaia di dipendenti (nell'ottobre 1980 circa 14.000).

Il secondo punto (dichiarazione di crisi aziendale ai sensi della Legge 675/77, dal 6.10.80 al 31.12.81 - Cassa Integrazione straordinaria rinnovabile per 23.000 lavoratori di FIAT AUTO e TEKSID) chiarisce subito che la C.I.G. è rinnovabile per 23.000 lavoratori, che cioè per quei 23.000, posti in C.I.G., dal 6.10.80 al 31.12.81, verrà richiesta, alla scadenza dei vari periodi, nuova C.I.G. senza che sia stabilito un termine finale; verosimilmente fino a quando non sia superato lo stato di crisi.

Il punto 3 prevede l'applicazione di alcune misure atte a ridurre il personale: dimissioni incentivate, prepensionamenti, mobilità.

Il punto 9 è quello su cui si incentra la rivendicazione dei ricorrenti.

Esso stabilisce:

"La Fiat, subordinatamente all'attuazione degli impegni assunti ai punti 3 e 7, nel presupposto del corretto funzionamento di tutti gli istituti convenuti, provvederà a richiamare dalla C.I.G., per il loro reinserimento nell'attività lavorati-

va, quei lavoratori che al 30 giugno 83 si trovino in integrazione salariale. In relazione a quanto sopra la soluzione comporta quindi per gli stessi l'impegno dell'azienda al rientro in fabbrica senza ricorso ai licenziamenti collettivi".

Questa clausola contiene innegabilmente, nel suo tenore letterale, un impegno della Fiat al rientro in fabbrica di un certo numero di dipendenti (pare che a metà 83 fossero circa 15.000) e quindi un correlativo diritto che essi, senza l'accordo, non avrebbero avuto.

Varie osservazioni possono essere svolte in ordine alla sussistenza e alla portata di tale preteso diritto.

Innanzitutto, esso è espressamente condizionato:

- 1°) alla attuazione di quanto previsto ai punti 3 e 7;
- 2°) al corretto funzionamento di tutti gli istituti convenuti nell'accordo.

Si tratta di interpretare le clausole contrattuali, secondo le regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e ss. C.C., cercando di risalire alla comune volontà delle parti contraenti, secondo i principi di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Che le condizioni, cui era subordinato l'impegno al rientro, possano ritenersi avverate alla data del 30.6.83, il giudicante non ritiene di poterlo affermare.

Avverate, si deve intendere, nella misura in cui le parti e soprattutto la FIAT confidavano; nella misura cioè idonea a dare un rilievo e un significato logico alle condizioni stesse, pena la loro superfluità e quindi invalidità.

Nel triennio 80 - 83, dimissioni in qualche modo incentivate ve ne sono state in azienda; prepensionamenti anche. Ma non certo nella misura prevista dalla FIAT, se a metà 83, cioè nel momento dell'ipotetico rientro dei "superstiti", questi erano ancora ben 15.000 dei 23.000 iniziali (il 70%).

Soprattutto, non ha funzionato il meccanismo della mobilità, espressamente previsto e sul quale le parti contraenti contavano molto.

La condizione di cui al punto 3, nei suoi tre aspetti, non può dunque ritenersi verificata.

Il punto 7 è assai illuminante per individuare la portata dell'impegno di cui al successivo punto 9 che lo richiama. L'aver espressamente previsto, entro la scadenza del termine, una "verifica della situazione produttiva e commerciale e un accertamento della eventuale quantità di manodopera eccedente, considerando gli effetti delle misure di cui al punto 3 rispetto alla eccedenza individuata al momento dell'accordo", sta a significare chiaramente che l'impegno del rientro non è stato assunto dalla Fiat alla cieca, come effetto automatico di una situazione futura e a quell'epoca assai incerta, comunque tale situazione si potesse presentare tre anni dopo. Al contrario, sta a significare che una verifica della situazione, e quindi un giudizio favorevole su di essa, erano necessari presupposti per tener fede a tale impegno.

Questa verifica nel luglio 81 ha avuto esito favorevole, tanto è vero che l'impegno è stato riaffermato nel secondo accordo.

Tale verifica successivamente ha però dato risultati assai meno favorevoli

se la Fiat, nonostante la decisione del Pretore di Torino 22.6.83 e la scadenza del termine, non ha potuto fare altro che adempiere solo formalmente all'impegno, mettendo a libro paga i 15.000 per tre giorni e poi risospingendoli.

Se dunque tutti gli istituti convenuti tra le parti avessero funzionato correttamente, secondo le logiche previsioni, e avessero ottenuto lo scopo per cui furono previsti con efficacia condizionante l'impegno stesso, la Fiat non si sarebbe certo trovata nella situazione di dover fare rientrare dall'oggi al domani 15.000 persone!

E' dunque impensabile che l'azienda e il Sindacato abbiano inteso, in allora, creare in buona fede un vincolo di tale portata, da adempiere in un tempo così lontano in maniera automatica. Impensabile e assurdo.

Il vincolo appare invece in termini più ragionevoli alla luce delle condizioni cui fu sottoposto.

Si è detto prima che in questa materia prevale l'aspetto pubblicistico e l'interesse collettivo. Una clausola come quella contenuta al punto 9, se interpretata con la rigidità voluta dalla difesa attrice, non può non apparire contrastante con la ratio con cui lo Stato ha concesso alla Fiat la C.I.G.

Nè si dica che l'impegno non comporta il rientro dei 15.000 in aggiunta a quelli che già lavoravano, ben potendosi effettuare il rientro con la contestuale sospensione e uscita dalla fabbrica di altri 15.000.

Con tale discorso si vuole fare rientrare dalla finestra quel principio della rotazione su cui i ricorrenti tanto insistono, ma che nessuna norma impone all'imprenditore e che tutte le decisioni della Pretura e del Tribunale di Torino hanno disconosciuto.

Per questa via, inoltre, non si considera il fatto che i lavoratori non sono birilli, da far uscire ed entrare in azienda da un giorno all'altro. Ciò si potrà fare forse con i robots, ma non con gli uomini.

L'impegno al rientro deve essere dunque inteso in termini di buon senso, come un impegno diretto a far rientrare quei lavoratori sospesi, che fossero rimasti in numero così ridotto da non creare alcun ostacolo al funzionamento della C.I.G.

L'onerosità sopravvenuta della clausola, salvaguardata dalle condizioni cui quest'ultima fu sottoposta, la rende invalida.

L'invalidità si manifesta poi anche sotto un altro profilo.

Il punto 9, nel prevedere il rientro, e quindi il divieto di licenziamento, dei "superstiti", costituisce una clausola di stabilità del posto di lavoro, a favore di determinati dipendenti dell'azienda. Come tale, creando un privilegio per alcuni di essi, essa si risolve in danno dei rimanenti, che invece permangono sottoposti al rischio di licenziamento per riduzione di personale.

In quest'ultima ipotesi, l'accordo interconfederale del 1965 avente valore di legge impone al datore di lavoro, nel procedere alla scelta dei dipendenti da licenziare, determinati criteri che debbono essere applicati nei confronti non solo di alcuni dipendenti, ma di tutti.

Nel caso in esame, la clausola di stabilità a favore dei 15.000 sospesi de-

terminerebbe una discriminazione in danno degli altri dipendenti che, in ipotesi sempre possibile di licenziamenti collettivi, vedrebbero applicati i criteri di scelta soltanto nei loro confronti, con esclusione degli altri colleghi, garantiti nel posto di lavoro della clausola di stabilità, con maggior percentuale di rischio di perdere il posto stesso.

Per quanto finora detto, appare sotto più profili insussistente l'inadempimento della convenuta al primo accordo, e quindi il diritto dei ricorrenti al rientro in fabbrica.

Si vuole qui richiamare quanto stabilito dal Pretore di Torino in data 22.6.83. Questi, pur prescindendo da alcune osservazioni e conclusioni qui svolte, ha negato ogni automatismo in ordine alla clausola di cui al punto 9, dichiarando che "in forza degli accordi 18.10.80 e 13.7.81, la società contenuta è tenuta a reinserire nell'attività lavorativa i ricorrenti che alla data del 30.6.83 siano ancora sospesi dal lavoro. Si deve sottolineare che questo accertamento vale per la situazione e il periodo temporale portato all'esame del Pretore col ricorso di cui si tratta, mentre resta ovviamente da verificare, nel caso di inadempimento alla scadenza dell'1.7.83, se a quella data possano essersi realizzati fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligo in questione".

Con riferimento a tali fatti, successivi al 30.6.1983, si debbono ora esaminare le ulteriori vicende della Cassa Integrazione Fiat: la formale riammissione dei ricorrenti, il nuovo periodo di C.I.G., l'accordo 22.10.83.

La ricostituzione formale del rapporto di lavoro dei dipendenti sospesi, senza reinserimento in fabbrica (disposta probabilmente più per effetto della citata decisione del Pretore di Torino 22.6.83 che per volontà di adempiere all'impegno assunto) può apparire un'escamotage dell'azienda per eludere l'impegno.

E lo sarebbe indubbiamente, se l'impegno fosse ritenuto valido.

Ma per quanto finora detto, la questione non si pone neppure. In ogni caso, lo si accenna qui solo di passaggio, non appare ravvisabile alcun danno giuridicamente rilevante per i ricorrenti nel fatto che essi non siano stati immessi in fabbrica per i tre giorni in cui ricomparvero a libro paga.

Per quanto riguarda il nuovo periodo di C.I.G., i ricorrenti ne sostengono la illegittimità alla luce di quanto pattuito negli accordi precedenti.

Ma anche rispetto a questa nuova fase della vicenda le osservazioni che precedono inducono a ritenere infondate le doglianze dei lavoratori.

Invero, sia il primo che il secondo accordo nulla dicono circa il modo di gestire la C.I.G. e i rapporti di lavoro successivamente al 30.6.83, nè tanto meno prevedono l'esclusione di ulteriori ricorsi alla C.I.G.

Sarebbe d'altro canto una previsione assolutamente priva di efficacia, in quanto non può rientrare nella disponibilità delle parti un impegno a non utilizzare la C.I.G., pur sussistendone i presupposti, attesa la natura e la ratio essenzialmente pubblicistica dell'istituto.

Pertanto, non si vede come possa ritenersi illegittima la nuova sospensione, debitamente autorizzata come le precedenti dalle competenti autorità e sancita

dall'accordo del 22.10.83.

Questo accordo dimostra chiaramente come non era stata intenzione delle parti, nel 1980 e nel 1981, impedire per il futuro nuovi ricorsi alla C.I.G. . Esaminiamo infine l'accordo del 1983.

Esso prende le mosse dalla constatazione del "permanere di una situazione di crisi conseguente alle condizioni del mercato automobilistico ed alla sotto-utilizzazione della effettiva disponibilità produttiva della Fiat Auto". Prevede che nel periodo dall'1.10.1983 al 31.12.85 non verranno "effettuate ulteriori sospensioni di lavoratori a zero ore salvo ipotesi particolari dovute a situazioni di crisi temporanea in attesa che si realizzi la mobilità del personale, l'avvio di nuove produzioni o il trasferimento di lavoratori da altre unità", ovvero al modificarsi delle previsioni in atto, il tutto da valutarsi con incontri quadrimestrali.

L'accordo ribadisce il ricorso ai più vari strumenti di agevolazione all'esodo. Da infine come prioritario l'intento di cogliere tutte le possibilità di rientro al lavoro in azienda, convenendo un reingresso sicuro per 4.000 lavoratori a scaglioni entro la fine dell'85, e lasciando questa volta incerta la situazione relativa ai cassaintegrati rimasti, nel caso di mancato funzionamento dei meccanismi di ricollocamento.

I ricorrenti contestano la validità nei loro confronti di tali disposizioni patrizie, con argomentazioni generiche, sostanzialmente lamentandone la illegittimità nella parte in cui, sancendo il loro permanere in C.I.G., determinerebbero per loro una situazione peggiorativa, rispetto agli accordi precedenti, che il Sindacato non aveva il potere di determinare.

Ma ancora una volta tali critiche cadono, nell'ottica in cui debbono essere valutati gli accordi. Il Sindacato agisce, è vero, istituzionalmente in rappresentanza e nell'interesse dei lavoratori, nella veste di mandatario dei medesimi.

Sarebbe certamente incompatibile con il mandato ricevuto stipulare accordi in danno dei suoi rappresentati.

Bisogna tuttavia tener presente che il Sindacato rappresenta tutti i lavoratori (almeno, tutti gli iscritti) e deve agire nell'interesse di tutti, e ispirare la sua condotta e le sue decisioni a una visione globale dei problemi da affrontare, tale da superare valutazioni contingenti e parziali. Può quindi accadere che il Sindacato, nel corso di trattative con la controparte, considerando i rapporti di forza con quest'ultima in relazione alla situazione di fatto contingente, reputi conveniente, per tutti i lavoratori che rappresenta, stipulare accordi che ne salvaguardino gli interessi generali di categoria, anche a costo di — sacrificare — (ma il termine va inteso qui in modo appropriato) gli interessi di una parte di loro.

nel caso di specie, il Sindacato aveva scarso margine di manovra.

Esso non poteva certo impedire alla Fiat il ricorso a una nuova C.I.G., né imporre alla medesima di sospendere dal lavoro determinati dipendenti al posto di altri, non essendo l'imprenditore vincolato ad alcun criterio di scelta.

Il Sindacato poteva tutt'al più non stipulare l'accordo. Ma evidentemente ha ritenuto preferibile, nell'interesse generale dei lavoratori (che esso, e solo es-

so, è istituzionalmente demandato a valutare) continuare sulla linea delle trattative e degli accordi; linea che aveva già dato buoni risultati, e aveva se non altro consentito di evitare migliaia di licenziamenti.

Il Sindacato, di fronte alla prospettiva di rompere le trattative con l'azienda e creare una situazione foriera di gravi incognite per l'occupazione generale, preferì concordare il mantenimento in C.I.G. dei 15.000 per un ulteriore periodo di tempo, piuttosto che pregiudicare la posizione di un numero bel maggiore di lavoratori.

Non si può dunque addebitare al Sindacato di non aver sufficientemente tutelato i ricorrenti e di non aver spuntato per essi condizioni più favorevoli. Per stipulare un accordo bisogna essere in due ed evidentemente esso non ha potuto (e forse, chissà, neppure voluto) ottenere un riesame delle liste dei Cassa-Integrati.

In questa visione più ampia degli interessi in gioco, il nuovo accordo non appare dunque peggiorativo dei precedenti.

Esso sta invece a dimostrare l'intendimento delle parti a proseguire nel tentativo di superamento della fase delicata in cui si trova la Fiat. Senza considerare poi che il preteso diritto dei ricorrenti al rientro in fabbrica, mai perfezionatosi, sarebbe, per effetto dell'accordo 22.10.83, comunque e soltanto posticipato a una data successiva, concordata nell'ambito di una nuova regolamentazione patrizia della posizione dei sospesi.

Il Pretore non può infine trascurare la gravità delle conseguenze che, sul piano delle relazioni industriali e quindi della stabilità e sicurezza delle medesime, determinerebbe l'accoglimento della tesi attorea, in ordine alla illegittimità dell'accordo dell'83 per difetto di potere rappresentativo del Sindacato nei confronti dei ricorrenti.

Se un imprenditore dovesse, in ogni caso di accordi con la FLM, previamente accertare i poteri rappresentativi della controparte, col rischio di veder saltare accordi già raggiunti e coinvolgenti migliaia di persone, a causa di un difetto di rappresentatività, nessun accordo collettivo sarebbe impossibile stipulare. Con le conseguenze che ben si possono immaginare.

Solo una corretta valutazione della posizione del Sindacato, quale portatore degli interessi generali dei lavoratori, consente di affermare che anche con l'accordo dell'83 esso non è andato oltre i suoi fini istituzionali.

Il Pretore deve conclusivamente ribadire il suo convincimento che la materia sottoposta al suo esame non offre spazio per dare rilievo né a interessi individuali in termini di diritti soggettivi (se non nel ristretto ambito di norme di legge) né ad accordi collettivi in qualche modo contrastanti con la ratio ispiratrice del sistema normativo in oggetto.

Per l'effetto, le domande attrici debbono essere tutte, ancora una volta, disattese.

Per quanto riguarda i ricorrenti Nigro Salvatore, Martino Alfonso, Boccardi Luigi, Tummoletto Rosaria, Perra Isidoro, Cecchini Lazzarino deve essere dichiarato nei loro confronti il difetto di legittimazione attiva.

Per quanto riguarda i ricorrenti Musini Anna, Aloï Cosimo, Carello Francesco, Cicerchia Germano, Azzara Michele, Costiglione Antonino, deve essere dichiarata nei loro confronti cessata la materia del contendere con la convenuta.

Per quanto riguarda infine le spese di lite, queste sono compensate interamente fra le parti in considerazione della natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Pretore,

Visto l'art. 429 C.P.C.,

- Dichiarò il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti: Nigro Salvatore, Martino Alfonso, Boccardi Luigi, Tummolo Rosaria, Perra Isidoro, Cecchini Lazzareno;
- Dichiarò cessata la materia del contendere fra l'azienda convenuta e i ricorrenti: Musini Anna, Aloï Cosimo, Carello Francesco, Cicerchia Germano, Azzara Michele, Costoglione Antonino;
- Assolve parte convenuta dalle domande proposte dagli altri ricorrenti.
- Spese compensate.

Torino, 7.3.1984.

Il Pretore  
Renato Mamini



*Torino – Cassaintegrati alla Manifestazione degli Autoconvocati*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL PRETORE DI TORINO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 582/84 R.G.L.; promossa da: DELLACQUA Mario, MANNO Antonino, ALBANO Cosimo, ABBRANCATI Carmine, CANFORA Antonio, MERCOGLIANO Pellegrino, TASSONE Salva, NARCISO Giuliano, MURDOCCA Caterina, BOSSOLA Giovanni, CUCCHIETTI LATTE Rina, BRUNO Renato, DI PALO Domenico, MAROTTO Leonardo, PISCITELLI Giovannangelo, CIMMARUSTI Rocco, AMORUSO Benito, MELIS Giovanni, BESSONE G. Battista, ALBANESE Maria, COVELLI Elda, BIASIOLI Sonia, GUGLIOTTA Giovanni, BELLOMO Vito, LOBINA Salvatore, GIOVENCO Vincenzo, BENAZZI Luciano, CASTRONOVO Pietro, VIAGGIANO Salvatore, PISTIDA Anna, ATZENI Antonio, GALETTO Bruno, MARTORANA Giuseppe, ORLANDO Antonino, IZZO Aurora, LO SURDO Gerardo, FERRANTE Carmelo Giuseppe, CUCCU Giuseppe, CEPANARO Giacomo, DE MASI Domenico, ARMINANTE Alfonso, DI MAURO Angela, BRONZINO Giuseppe, SAIU Antonio, COSCIONE Concetta, GIAQUITTO Leonardo, ONIDA Pietro, MATTA Albino, CAPUTO Pierino, MOIO Vittoria, SOLDANO Anna, CATERINA Rita, AVAGNANO Giovanni, FABOZZI Pasquale, AMATO Michele, SPONZA Alberto, FREGUGLIA Giovanni, AMATO Giuseppe, VIAGGIANO Vito, TOMASSONE Luigi, D'AGATA Mario, EBOLI Gennaro, elettivamente dom.ti in Torino presso lo studio dell'avv.to F.sco Caterina che li rappresenta e difende per delega in atti unitamente agli avv.ti E.Lenti, dott. proc. A.Vitale, dott. proc. M.Caffaratti e al dott. proc. V. Enrichens

— RICORRENTI —

contro

FIAT AUTO S.p.a., con sede in Torino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettiv. dom.ta in Torino presso lo studio degli avv.ti F. Bonamico e G.P. Borsotti che la rappresentano e difendono unitamente all'avv. Prof. G.Fabbrini per delega in atti

— CONVENUTA —

**OGGETTO:**

**CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:** Piaccia al Pretore Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del rito e del caso, previo interpello della convenuta sulle circostanze di cui ai capi di prova n. 1-71, per interpello e testi. Previa, se del caso, nomina di C.T.U. onde accertare e verificare la conformità e la rispondenza delle circostanze dedotte alla realtà descritta, previo interrogatorio della convenuta sulle dette circostanze, dichiarare nulle o annullare le sospensioni dei concludenti dal lavoro per essere

avvenute e per essere state mantenute troppo a lungo nel tempo in lesione di diritti, inerenti al contratto di lavoro in corso, di essere inseriti nell'attività produttiva o quantomeno alla rotazione dei tempi di lavoro e di non lavoro sulla generalità dei lavoratori.

Dichiarare nulla e annullare le sospensioni dei concludenti del lavoro per essere avvenute in lesione del diritto all'eguaglianza rispetto alla totalità dei lavoratori occupati.

Dichiarare nullo o annullare l'accordo 22.10.1983 intervenuto tra la Fiat Auto s.p.a. e la OO.SS. in quanto lesivo del diritto al lavoro e del diritto all'eguaglianza e comunque in quanto sottoposto a condizione sospensiva illegittima.

Conseguentemente dichiarare la Fiat Auto s.p.a. inadempiente all'obbligo a reinserire nella concreta attività lavorativa i concludenti dal 1.7.83 e condannarla a reintegrare o comunque reinserire i concludenti nell'attività lavorativa.

Dichiarare tenuta e condannare la Fiat Auto s.p.a. a risarcire i danni tutti dai concludenti subiti e subendi per la perdita o la riduzione di condizioni soggettive e di status in senso lato che si quantificano nella differenza tra l'intera retribuzione e la integrazione salariale, oltre al danno morale. Con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Con il favore delle spese di giudizio.

**CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:** Per le ragioni esposte, il ricorso avversario deve essere respinto, con vittoria di competenze, spese e ed onorari. Salvis iuribus.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La FIAT AUTO S.p.a., al principio dell'autunno dell'anno 1980, dava inizio alla procedura per il licenziamento collettivo di circa 14.000 dipendenti motivato dall'esistenza di una grave crisi nel settore dell'autoveicolo, tale da imporre una drastica riduzione dei livelli occupazionali.

In ottemperanza alle disposizioni dell'Accordo Interconfederale 5.5.1965 si apriva immediatamente una trattativa fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (FLM, quale Federazione di Settore, nonché CGIL-CISL-UIL, quali Conferazioni) e l'azienda onde trovare soluzioni alternative.

Grazie anche all'intervento del Ministro del Lavoro, in data 18.10.1980, le parti sottoscrivevano un "verbale d'accordo" che prevedeva la "revoca delle procedure di licenziamento per riduzione di personale", il riconoscimento dell'esistenza di uno stato di crisi aziendale ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sospensione dal lavoro con intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni per 23.000 lavoratori del gruppo FIAT (FIAT Auto s.p.a. e TEKSID s.p.a.).

Venivano altresì concordate (punti 3 e 7) varie misure dirette ad ottenere il ridimensionamento degli organici e veniva conclusivamente (punto 9) previsto "La FIAT - subordinatamente all'attuazione degli impegni assunti ai punti 3

e 7 - nel presupposto del corretto funzionamento di tutti gli istituti convenuti - provvederà a richiamare dalla CIG per il loro reinserimento nell'attività lavorativa quei lavoratori che al 30 giugno 1983 si trovino in integrazione salariale. In relazione a quanto sopra la soluzione comporta quindi per gli stessi l'impegno dell'Azienda al rientro in fabbrica senza ricorso ai licenziamenti collettivi."

A seguito dell'intesa la società convenuta procedeva ad attuare le concordate sospensioni dal lavoro.

In data 18.12.1980, previo accertamento da parte del C.I.P.I. dello stato in crisi aziendale, il Ministro del Lavoro decretava in favore dei dipendenti Fiat Auto s.p.a. l'attribuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale a far tempo dal 6 ottobre 1980 e fino al 5 aprile 1981 (con successivi numerosi decreti lo stesso Ministro sul presupposto del perdurare della crisi aziendale provvedeva, senza soluzione di continuità, a prorogare sistematicamente detto trattamento di integrazione - ultima proroga decretata il 22.2.1984 ha come scadenza il 7 aprile 1984).

Nel frattempo la Fiat e i sindacati continuavano a consultarsi in ordine all'evolversi della situazione per dare alla stessa non traumatici sbocchi; in particolare, in data 13.7.1981, stipulavano un Accordo con cui venivano precisate le modalità del ricorso alla già prevista procedura di mobilità esterna, venivano previsti parziali richiami a scaglioni dalla Cassa Integrazione per alcuni gruppi di lavoratori e veniva ribadito "quanto previsto dall'Accordo 18.10.1980 circa i rientri al 30.6.1983", in sostanza riconfermando l'impegno della società alla cessazione del periodo di utilizzazione della Cassa Integrazione, quantomeno per i lavoratori che di fatto erano interessati alla stessa.

In forza di detto secondo Accordo circa 7.500 lavoratori in CIG venivano messi in mobilità esterna, peraltro con scarsi risultati. Discreti risultati per alleggerire il carico di manodopera venivano invece ottenuti mediante il ricorso alle dimissioni incentivate da erogazioni aggiuntive alla liquidazione e mediante l'istituto del prepensionamento, tant'è che, alla fine di giugno del 1983, i dipendenti in Cassa Integrazione Straordinaria rimasti in carico erano divenuti 15.000 circa.

In data 29.6.1983 a questi 15.000 veniva inviata una lettera del seguente tenore:

"Il settore dell'auto, così come è stato ampiamente riferito in questi mesi dai mezzi di informazione, continua ad essere interessato da una rilevante contrazione delle vendite rispetto alla capacità produttiva; ciò è confermato dal riconoscimento in atto dello stato di crisi aziendale.

In tale situazione abbiamo provveduto a chiedere il decreto ministeriale di proroga della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per la durata di tre mesi.

Fermo restando che la sospensione dal lavoro con intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria conseguente agli accordi sindacali si intende conclusa, secondo quanto previsto negli stessi, con il 30 giugno 1983. Le comunichiamo, mentre viene confermata la piena disponibilità aziendale ad af-

frontare in sede di trattativa sindacale tutti i problemi connessi alle eccedenze occupazionali, che Ella viene sospesa dal lavoro con intervento della Cassa Integrazione Straordinaria con un nuovo provvedimento a far data dal 4 Luglio 1983.

Le precisiamo che, non potendo nel frattempo avvalerci della sua prestazione, il periodo intercorrente tra la data del 30 Giugno 1983 e l'inizio del nuovo provvedimento di Cassa Integrazione straordinaria resta a carico dell'Azienda."

A siffatta lettera replicavano con una nota al Ministro del Lavoro le Confederazioni CGIL - CISL - UIL considerando "provocatorio" il comportamento della Fiat e qualificando "interpretazione strumentale" degli accordi quella di far considerare effettuati i rientri pattuiti per il solo fatto che l'azienda avesse inviato nuova lettera di sospensione ai lavoratori. Le stesse Confederazioni, peraltro, consideravano del tutto aperto ed oggetto di necessaria trattativa il problema della definizione delle modalità di rientro dei lavoratori sospesi e facevano presente che nessuna proroga al trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria era stata, come invece avrebbe dovuto esserlo, contrattata.

Seguivano trattative varie e variamente articolate; nel corso poi di due assemblee (29.9.1983 e 14.10.1983) migliaia di lavoratori Fiat in Cassa Integrazione condannavano l'atteggiamento dell'azienda volto a non rispettare gli impegni assunti e valutavano negativamente l'andamento del negoziato portato innanzi dal sindacato.

Qualche lavoratore infine, tra cui il ricorrente Dellacqua Mario, diffidava le Organizzazioni Sindacali a non sottoscrivere con la Fiat Auto una nuova intesa che non fosse conforme al mandato ricevuto nelle assemblee (ove si era parlato di contratti di solidarietà, di redistribuzione della CIG, di rotazione, di blocco mobilità, di controllo degli straordinari).

In data 22.10.1983 veniva siglato un nuovo Accordo fra la Fiat s.p.a. e una controparte sindacale non espressamente qualificata, sul presupposto del permanere di una situazione di crisi conseguente alle condizioni del mercato automobilistico. Nel detto Accordo si dà atto del positivo esaurimento delle procedure previste dall'art. 5 della legge 20.5.1975 n. 164 recepite dall'art. 6 disciplina generale - Sezione prima - C.C.N.L. per l'industria metalmeccanica e si dà come presupposta la prosecuzione della Cassa Integrazione Straordinaria a zero ore per i 15.000 lavoratori che, di fatto, erano interessati al provvedimento. E' altresì preso in considerazione il periodo fino al 31.12.1985 (ovvero 1.1.1986) con l'obiettivo di determinare entro il termine stesso una soluzione per tutti i lavoratori a zero ore mediante una serie di interventi che prevedono però il rientro in azienda, scaglionato nel tempo, solo per 4.000 lavoratori ma lasciano nell'incertezza la posizione di quelli fra gli 11.000 lavoratori restanti che fossero rimasti in CIG.

Tutto ciò premesso, con ricorso depositato in Cancelleria il 21.1.1984, cui fece seguito il decreto ex art. 415 cod. proc. civ' di questo Pretore datato 25.1.1984, la Fiat Auto s.p.a. veniva chiamata in giudizio dagli attori menzionati in

epigrafe per sentire accogliere le conclusioni sopra integralmente descritte.

La società convenuta, costituendosi ritualmente in giudizio, nella memoria depositata il 25.2.1984, contestava il fondamento delle avversarie richieste, dirette ad ottenere la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento dell'accordo 22.10.1983, il reinserimento nella concreta attività lavorativa, la condanna al risarcimento dei danni morali e materiali subiti, questi ultimi in misura pari alla differenza fra l'intera retribuzione dovuta e la integrazione Salariale percepita.

All'udienza dell'8.3.1984, fissata per la discussione, riuscita vana la conciliazione su una proposta mediana avanzata dalla difesa dei ricorrenti, venivano interrogati prima il procuratore speciale della Fiat Auto e poi il ricorrente Dell'acqua Mario.

Seguiva la discussione da parte del legale e, quindi, la causa veniva decisa con lettura in udienza del dispositivo della sentenza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Viene all'esame del Pretore con la presente causa la c.d. seconda fase della Cassa Integrazione Fiat.

Le domande, così come integralmente riportate in epigrafe, riguardano infatti solo il periodo successivo al 30 giugno 1983. Entro questa data, nelle prospettive dell'Accordo sindacale 18.10.1980, che aveva presieduto alla precedente fase, i problemi dell'eccedenza di manodopera della Fiat Auto s.p.a. avrebbero dovuto essere risolti.

Non sono quindi direttamente in contestazione né la sussistenza delle condizioni legittimanti l'intervento della Cassa Integrazione Straordinaria nel periodo fra l'ottobre 1980 e il giugno 1983 né i criteri di scelta dei dipendenti sospesi dal lavoro in detto lasso di tempo, problemi questi che ebbero, per contro, a formare l'oggetto specifico di precedenti vertenze giudiziarie ormai concluse.

Ciò che forma oggetto di discussione è la legittimità del comportamento della Fiat Auto, la quale non avrebbe ottemperato ai suoi obblighi nei confronti dei ricorrenti, per continuare gli stessi, nonostante la scadenza del 30.6.1983, a rimanere sospesi dal lavoro, sempre in Cassa Integrazione, fatta eccezione per i giorni 1, 2 e 3 luglio 1983 (gli ultimi due rispettivamente sabato e domenica), giorni in cui vennero rimessi a libro paga anche se non reinseriti nei posti di lavoro.

E' altresì in discussione, per essere la situazione economico-finanziaria della convenuta dal luglio 1983 notevolmente migliorata, come attestato dai bilanci, la permanenza di quelle ragioni di crisi aziendale, che solo giustificano, a detta dei ricorrenti, in base alla legge 12.8.1977 n. 675, l'intervento della Cassa Integrazione Straordinaria.

Ciò posto, il decidente non ritiene necessario prendere in considerazione questo secondo profilo di causa, pur limitandosi ad osservare che ai fini della CIG è sufficiente l'esistenza di una accertata esuberanza di personale rispetto alle reali necessità produttive, essendo le conseguenze, cui è dato giungere in

base al primo aspetto menzionato, sufficienti per dare soluzione positiva, in favore dei ricorrenti, alla controversia.

Dovendosi procedere con ordine, il problema che innanzitutto va risolto è quello relativo all'avvenuto rispetto da parte della Fiat Auto degli impegni assunti con il più volte menzionato Accordo 18.10.1980.

Questo problema coinvolge più questioni: la prima è quella della portata dell'Accordo nei confronti dei lavoratori (nella specie i ricorrenti); la seconda è quella dell'accertamento circa l'effettiva avvenuta realizzazione di alcune condizioni opposte all'Accordo stesso; la terza inerisce alla rilevanza di attribuirsi alla reiscrizione per tre giorni a libro paga.

La prima questione porta senz'altro alla affermazione che l'Accordo 18.10.1980 ebbe a generare diritti per i lavoratori ed obblighi per la Fiat Auto. La cosa oltre a non essere stata contestata dalla difesa della convenuta, in replica alle affermazioni dei ricorrenti, discende dalla lettura delle varie clausole, e segnatamente da quella contraddistinta con il n. 9 (ove è dato leggere "La Fiat... provvederà a richiamare dalla CIG per il loro reinserimento nell'attività lavorativa quei lavoratori che al 30 giugno 1983 si trovino in integrazione salariale. In relazione a quanto sopra la soluzione comporta quindi per gli stessi l'impegno dell'azienda al rientro in fabbrica senza ricorso ai licenziamenti collettivi), la cui portata è di interferire direttamente e con previsioni precise in termini di posizioni soggettive sui rapporti contrattuali fra le parti (la Fiat Auto e i lavoratori rappresentati dalle OO.SS. firmatarie) e non quella di creare mere aspettative, come tali non azionabili.

La seconda questione, pur potendo essere considerata superata ai sensi del terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ., stante il fatto che nei confronti della medesima non venne dall'azienda presa articolata posizione, per essersi questa limitata, in modo laconico e tra l'altro incidentalmente, a menzionare il mancato verificarsi di alcuni dei presupposti per l'attuazione dei rientri concordati, abbisogna di un più approfondito esame.

Invero, l'ottemperanza a quanto previsto dal riportato punto 9 era subordinata alla attuazione degli impegni assunti ai punti 3 e 7 nel presupposto del corretto funzionamento di tutti gli istituti convenuti, punti che qui si trascrivono:

- 3) Applicazione delle seguenti misure:
  - a) uscite volontarie incentivate aggiuntive al turn-over;
  - b) prepensionamento volontario da regolare con urgenza in via legislativa;
  - c) mobilità interna al Gruppo FIAT nell'area piemontese, secondo le modalità di cui all'accordo 1975. In coincidenza delle verifiche trimestrali di cui al punto 6 sarà data comunicazione a cura della azienda alle OO.SS. degli effetti dell'applicazione nelle misure di cui sopra distinti per stabilimenti.
- 7) Entro la data del 30 giugno 1981 verifica della situazione produttiva e commerciale ed accertamento della eventuale quantità di manodopera eccedente considerando gli effetti delle misure di cui al punto 3 rispetto all'eccedenza individuata al momento dell'accordo. Si provvederà quindi

all'attuazione della mobilità esterna da posto a posto di lavoro per equivalenza professionale sulla base del contratto e della legge eventualmente approvata.

Ora, dalla stessa circostanza, pacifica in causa, della obbiettiva riduzione dei lavoratori in Cassa Integrazione da 23.000 a 15.000, non v'è chi non veda l'avvenuto funzionamento dei vari istituti diretti ad alleggerire il carico della forza lavoro. Sono d'altro canto notori i prepensionamenti, le dimissioni volontarie incentivate, i ricorsi alla mobilità (oggetto questa, tra l'altro, della causa Ambrosi + altri conclusasi con sentenza pretorile del 23.3.1982). Ed è ancora provata per tabulas, attraverso la produzione dell'Accordo 13 luglio 1981, l'avvenuta verifica della situazione produttiva e dell'eccedenza di manodopera a fine giugno 1981, verifica conclusasi con la espressa e vincolante clausola: "per i lavoratori già in CIG alla data del 6.10.1980 è stato confermato quanto previsto dall'Accordo 18.10.1980 circa i rientri al 30.6.1983."

Alla stregua di queste osservazioni può quindi ritenersi per certa l'avvenuta realizzazione delle richiamate condizioni, essendo tranquillizzante per questo Giudice non solo la riconferma testè menzionata, ma, come già accennato, il fatto che se esse fossero mancate sarebbero state senz'altro, e giustamente, invocate ed illustrate negli atti difensivi della Fiat. Questa inoltre non avrebbe neppure sentito la necessità di richiamare formalmente in servizio, con un provvedimento che anche alla stessa non poteva suonare che equivoco e foriero di contestazioni, i lavoratori tra i giorni 1 e 3 luglio 1983.

La terza delle questioni prospettate - quella cioè della portata della lettera 29.6.1983 con la quale veniva considerato concluso al 30.6.1983, secondo gli accordi sindacali, un primo periodo in Cassa Integrazione Guadagni e veniva disposta la reintegrazione formale (cioè con esonero forzoso dall'attività) in carico all'azienda dei lavoratori fino al 4.7.1983, data di inizio di un nuovo periodo di Cassa Integrazione - altrimenti non può essere risolta se non con l'affermazione che quanto posto in essere dalla FIAT Auto lungi dal costituire l'adempimento degli Accordi 18.10.1980 e 13.7.1981, attesta la loro palese inosservanza.

Non è in alcun modo possibile per questo Pretore, vincolato alle regole interpretative di cui agli artt. 1362 e segg. del codice civile e segnatamente al criterio della buona fede di cui all'art. 1366, ritenere la portata dell'impegno di cui al più volte richiamato punto 9 del primo Accordo quella della mera reiscrizione a libro paga, per il solo giorno di venerdì 1 luglio, dei dipendenti sospesi dal lavoro. Le locuzioni "reinserimento nell'attività lavorativa" e "rientro in fabbrica" adottate per individuare l'impegno della Fiat Auto significano, secondo il comune intendere, ben altro; significano la ripresa del normale sinallagma contrattuale con erogazione delle energie lavorative in cambio della retribuzione, vale a dire il ritorno effettivo, materiale, nel posto di lavoro.

Viola palesemente ogni forma di buona fede e non è certo conforme all'intenzione dei contraenti (art. 1362 cod. civ.) pensare che la volontà delle parti contrapposte si sia fusa nella previsione di una reintegrazione formale per po-

chissimi giorni soltanto.

E' vero che non risulta dal testo firmato, come più volte evidenziato dalla difesa della convenuta, alcun impegno per la stessa di non utilizzare nuovamente, qualora continuassero a sussistere i presupposti di legge, i meccanismi della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, ma risulta per contro, attraverso l'obbligo di reimmettere al lavoro effettivo i "cassintegrati" ancora sospesi al 30.6.1983, l'impegno di non utilizzare nuovamente i meccanismi della Cassa stessa nei confronti di questi ultimi e, quindi, dei ricorrenti, in relazione, si intende, alla crisi aziendale in atto (anche se non a crisi future con essa indipendenti).

In sostanza non si può che ritenere, nonostante la formale reintegrazione dall'1 al 3 luglio 1983, essere stato palesemente disatteso l'Accordo del 1980 e quindi essere stati lesi i diritti, come già detto, sorti in virtù dello stesso in capo ai lavoratori.

Nessuna portata giustificativa può attribuirsi all'asserito e verosimile potersi della crisi di eccedenza di personale, non vedendosi ostacoli di sorta, né contrattuali né legislativi, alla messa in Cassa Integrazione di altri lavoratori.

La difesa Fiat Auto sul punto è muta ed è muta anche con riferimento a mere impossibilità o difficoltà pratiche, queste tra l'altro irrilevanti in termini di diritto per non essere la precarietà della situazione economica di una parte civilisticamente obbligata circostanza esimente in relazione agli adempimenti dovuti.

Detto ciò non rimane che da vedere se la rilevata inadempienza della Fiat Auto possa in qualche modo essere considerata come neutralizzata e posta nel nulla per effetto di una successiva intesa sindacale, quella siglata il 22.10.1983. Occorre in buona sostanza vedere se in forza di detta intesa il termine perentorio del 30.6.1983 per i rientri infabbrica abbia subito legittimamente una proroga ovvero se possa considerarsi iniziata una nuova autonoma fase di Cassa Integrazione, staccata dalla precedente, ma coinvolgente sempre gli stessi lavoratori.

Per dare risposta al quesito occorre logicamente partire dall'esame del nuovo Accordo concluso il 22.10.1983 verosimilmente da tutte le stesse organizzazioni firmatarie di quello del 1980 anche se mai menzionate con le loro denominazioni o sigle tradizionali, limitandosi il testo, così come prodotto dai ricorrenti e dalla convenuta (se completo), ad indicare i soggetti stipulanti con la dicitura "parti" (salvo un solo richiamo indiretto alla FLM) ed a recare firme illeggibili.

Detto Accordo, codizionato, tra l'altro, in modo non certo normale quanto alla sua validità, alla sottoscrizione del "rappresentante del Governo per le responsabilità che gli competono" (sottoscrizione apposta su presentazione Fiat s.p.a. e FLM il 3.11.1983 dal Ministro del Lavoro De Michelis), è variamente articolato e, contrariamente a quelli precedenti, assai più ricco di intenti che di disposizioni dal contenuto precettivo.

Esso parte dalla constatazione, data come presupposto, del "permanere di

una situazione di crisi conseguente alle condizioni del mercato automobilistico ed alla sottoutilizzazione della effettiva disponibilità produttiva della Fiat Auto e dà per scontato in maniera inequivoca il perdurare della Cassa Integrazione straordinaria in capo ai lavoratori di fatto alla stessa interessati fin dall'ottobre 1980 o comunque da epoca anteriore al 30.6.1983. Prevede che nel periodo dal 1.10.1983 al 31.12.1985 non verranno "effettuate ulteriori sospensioni di lavoratori a zero ore", salvo ipotesi particolari dovute a situazioni di "crisi temporanea in attesa che si realizzi la mobilità del personale, lavio di nuove produzioni o il trasferimento di lavorazioni da altre unità ovvero al modificarsi delle previsioni in atto, il tutto da valutarsi con incontri quadrimestrali. Ribadisce il ricorso ai più vari strumenti di agevolazione all'esodo; dà infine come prioritario l'intento di "cogliere tutte le possibilità di rientro al lavoro in azienda" convenendo peraltro un reingresso sicuro soltanto per 4000 lavoratori, a scaglioni, entro la fine del 1985 e lasciando, nel caso di mancato funzionamento globale dei meccanismi di ricollocamento, assai incerta la situazione relativa ai "cassin-tegrati" rimasti.

Per mera completezza va ancora detto che l'accordo prevede anche una serie di interventi riorganizzativi della produzione e delle strutture aziendali, molto importanti per lo sviluppo della fabbrica ma poco significativi ai fini della presente causa.

Se ne ricava in complesso un quadro assai confuso ma che, nella valutazione complessiva, appare ictu oculi peggiorativo per i lavoratori rispetto alla situazione precedente, così come regolata dai due accordi anteriormente conclusi.

Emerge invero, non esplicitamente ma in maniera comunque scontata, la accettazione e la ratifica da parte delle Organizzazioni sindacali dell'operato della Fiat Auto nel periodo successivo al 30.6.1983. La situazione di fatto creata dopo tale data e caratterizzata dal perdurare della Cassa integrazione straordinaria per i lavoratori precedentemente alla stessa interessati, viene data per acquisita e posta come presupposto indiscusso per la nuova convenzione; il che equivale all'aver considerato detta situazione come perfettamente legittima ad ogni effetto.

A questo punto, venendo all'aspetto focale della controversia, si impone l'interrogativo circa la portata del detto Accordo con riferimento alle posizioni soggettive di diritto al rientro effettivo al lavoro, come si è detto, sorte individualmente in capo ai singoli lavoratori.

L'accordo 22.10.1983 ha sostituito i precedenti ponendo nel nulla i diritti dei singoli?

Avevano le OO.SS firmatarie il potere di disporre di detti diritti?

Per rispondere occorre richiamare le basi del nostro ordinamento sindacale, coinvolgendo il problema la struttura delle Organizzazioni che agiscono nel nostro paese a tutela delle contrapposte categorie sociali. E bisogna partire dalla mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione.

Questa realtà ha posto il problema della natura delle attuali associazioni

esistenti, dei contratti e delle intese da queste stipulate.

Ne è scaturita una teoria, generalmente condivisa, che inquadra tutta l'attività di autonomia collettiva sulla base di precisi principi privatistici. Il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali e la obbligatorietà delle convenzioni concluse per gli aderenti viene costruito, nonostante una variegata gamma di sfumature, sull'istituto della rappresentanza negoziale (c.d. teoria del mandato).

Il sindacato che conclude un contratto o un accordo rappresenta i propri soci, che per ciò rimangono direttamente, e non come terzi, obbligati nel loro rapporto di lavoro al rispetto delle pattuizioni in quanto parti del contratto o dell'accordo stesso; il vincolo associativo instaurato con l'atto di adesione ad una certa organizzazione è il mezzo tecnico in forza del quale il mandato con rappresentanza viene conferito.

Detto mandato mutua la sua portata dagli statuti delle varie organizzazioni ai quali bisogna riferirsi per accertare i limiti dei poteri conferiti dai singoli, sicché soltanto quanto convenuto nell'ambito di questi poteri, cioè dell'investitura concessa, è per loro vincolante.

Orbene, dalle sia pure generiche espressioni statutarie, facenti notoriamente per lo più riferimento a compiti di tutela collettiva e professionale degli iscritti, è dato desumere il contenuto di fondo delle ragioni di adesione e quindi i termini del mandato. Queste ragioni hanno come presupposto un intento migliorativo delle condizioni di lavoro acquisite sia sotto il profilo economico che sotto gli altri profili rilevanti nello svolgimento del rapporto. Non occorre dimostrazione alcuna per dire che è fuori dallo spirito associativo ed incompatibile con la delega ricevuta la facoltà per il sindacato di rendere più precarie e instabili le condizioni contrattuali; in particolare si può dare per certo che questo non sia abilitato a concludere negozi abdicativi o comunque dispositivi di diritti soggettivi, costituenti patrimonio del singolo lavoratore.

La rappresentanza sindacale, è convinzione di questo Pretore in ciò confortato da dottrina e giurisprudenza, è a senso unico, è diretta cioè a fini di promozione e di tutela di interessi collettivi che siano propri contemporaneamente di tutti e di ciascuno appartenente al gruppo.

La possibilità di disporre validamente dei diritti dei singoli ne è istituzionalmente esclusa.

Per far ciò occorrerebbe il conferimento di un mandato specifico con garanzie formali e sostanziali, secondo le regole di cui agli artt. 1387 e segg. e 1703 e segg. cod. civ. .

Se quanto detto non è errato, non resta che vedere in quale categoria ebbe a porsi l'Accordo 22.10.1983, se cioè venne concluso nel rispetto del mandato ovvero travalicando lo stesso.

Sul punto è sufficiente una onesta Jettura per rendersi conto che la portata del medesimo, sul presupposto verosimilmente esatto del perdurare della crisi del mercato automobilistico in relazione alle disponibilità produttive della Fiat-Auto, fu essenzialmente quella di porre nel nulla la previsione di cui al

punto 9 dell'Accordo 18.10.1980 (ribadita il 13.7.1981) circa i rientri in fabbrica al 30.6.1983 e la rinuncia al ricorso ai licenziamenti collettivi nonché di dare una nuova, più possibilista, regolamentazione alle prospettive dei lavoratori in Cassa Integrazione.

Orbene, non è a questo punto chi non veda la rinuncia alla posizione dei diritti acquisiti che è stata fatta nonché, cosa da altri meritevole di essere analizzata sul piano della politica sindacale e delle relazioni industriali, la dicotomia creata fra i lavoratori con la previsione del perdurare della occupazione effettiva, e quindi con acquisizione di maggiore professionalità per effetto delle incalzanti innovazioni tecnologiche, per i non sospesi e del perdurare della stagnante situazione di "cassintegrati" per gli altri.

Ne discende, sempre che sia esatto quanto ritenuto circa la portata dell'impegno di cui al più volte citato punto 9 dell'Accordo del 1980 e circa la situazione di inadempienza della Fiat Auto nel periodo successivo al primo, o quantomeno, al quattro Luglio 1983, che l'intesa 22.10.1980 venne conclusa dalle Organizzazioni travalicando i limiti del potere di rappresentanza loro conferito dai lavoratori.

E' stato detto, è vero, che all luce della c.d. legislazione dell'emergenza al sindacato sono stati attribuiti compiti nuovi, in particolare quello di "cogestire la crisi" mediante un ruolo di controllo e di indirizzo sul governo dell'economia, ma non è dato vedere, anche una volta verificata positivamente la esattezza dell'affermazione, da quale fonte emerga il potere di disporre di posizioni soggettive individuali senza il consenso dell'interessato, potere che in uno stato di diritto presterebbe il fianco a gravi perplessità sul piano costituzionale che comunque dovrebbe risultare in modo non certo soltanto genericamente intuitivo.

Ma, ritornando all'Accordo 22.10.1983 preme dire che una valutazione dello stesso avrebbe forse potuto essere differente, nell'ottica delle possibili intese azienda-sindacato poste nell'ambito dell'art. 5 della Legge 164 del 1975 e del punto 6 dell'Accordo interconfederale 21.1.1975, se avesse previsto sacrifici generalizzati, equamente distribuiti per tutti i lavoratori dell'azienda, venendosi in questo caso a porre in una prospettiva diversa quale quella di una vicenda nuova, staccata dalla precedente, che vedeva i dipendenti unitariamente considerati e su di un piano obiettivamente paritario.

Non resta, in argomento, per completezza di motivazione, che prendere in esame un rilievo avente origine nella sentenza del Pretore di Chivasso 24.1.1983 prodotta dalla convenuta e richiamata in ricorso, rilievo secondo cui i lavoratori Fiat Auto sarebbero soggetti esterni di fronte agli Accordi sicché questi rivestirebbero la portata del contratto a favore di terzo. Una siffatta prospettazione, tale da capovolgere tutti i ragionamenti fatti, attesa la previsione di cui al terzo comma dell'art. 1411 cod. civ., non merita pregio per costituire la negazione dello stesso potere sindacale che vede le organizzazioni costituite dai lavoratori e non dagli stessi autonome, sia pure in via istituzionale egualmente operanti nel loro interesse. I lavoratori beneficiano dei contratti conclusi dai sindacati, attraverso il materiale intervento degli organi statuari, per fare parte di questi,

cioè per essere essi il sindacato.

E veniamo alle conclusioni.

Se è vero, come è convinzione di questo Pretore, che l'Accordo 22.10.1983 venne stipulato da organizzazioni prive, con riferimento alla parte comportante rinuncia ai diritti sorti per effetto dei precedenti Accordi, di idoneo potere rappresentativo (e in argomento non sono senza significato le prese di posizione dei "cassintegrati" in due assemblee, rispettivamente del 29.9.1983 e del 14.10.1983, nonché la diffida sottoscritta, tra gli altri, dal ricorrente Dellacqua diretta ad indirizzare il sindacato sulla strada in particolare della redistribuzione della CIG e della rotazione, opposta a quella della proroga, tout court, dei rientri in fabbrica) le conclusioni vanno tratte alla luce delle disposizioni del codice civile.

Queste (artt. 1388 e 1398 cod. civ.) prevedono che il contratto concluso dal rappresentante produce effetto, nei confronti del rappresentato nei limiti delle facoltà conferite e, quindi, sanciscono l'inefficacia (o l'irrelevanza) per lo stesso delle convenzioni concluse dal rappresentante senza poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferite (circostanza, quella dei limiti istituzionali, nel caso di specie, notoria anche per la convenuta e quindi ai sensi degli artt. 1396 e 1398 cod. civ. non foriera di risarcimenti in suo favore).

di qui la deduzione che l'Accordo 22.10.1983 con riferimento ai ricorrenti è privo di efficacia e giuridicamente irrilevante, rimanendo per contro pienamente operante quello del 18.10.1980 in relazione al quale la Fiat Auto, come si è visto, si è resa inadempiente.

Nè si dica, per capovolgere tutto quanto, che i ragionamenti fatti sono viziati per essere in facoltà del sindacato, che ha concluso un contratto produttivo di diritti per i singoli, sostituire il contratto stesso, modificandone il contenuto, e così variare contemporaneamente in modo legittimo la portata delle posizioni soggettive individuali.

Il discorso, invero, sarebbe valido se la costruzione esatta del contratto sindacale fosse quella del negozio a favore di terzi, ma è errato in base alla dominante teoria del mandato. Il mandatario non può risolvere il contratto concluso per il rappresentato annullando gli effetti prodotti ex art. 1388 cod. civ. a meno che non sia fornito di procura ad hoc. Ma nel rapporto lavoratore-sindacato una siffatta procura legittimante atti abdicativi è, come si è visto, istituzionalmente esclusa.

Ritornando al problema di causa, la accertata inadempienza comporta l'onere per la Fiat Auto s.p.a. di reintegrare i ricorrenti nel posto di lavoro, per essere stato assunto in questi termini l'impegno contrattuale, nonché la condanna della stessa alla rifusione dei danni patrimoniali subiti pari alla differenza fra la retribuzione dovuta, qualora fosse stata prestata l'effettiva attività, e quanto percepito dalla Cassa Integrazione Guadagni, il tutto a far tempo dal 4.7.1983 fino alla data di questa pronuncia (ovvero fino alla data della già avvenuta reintegrazione per Ferranti Carmelo, Melis Giovanni e Onida Paolo).

L'importo del detto danno, da determinarsi con aggiunta di rivalutazione monetaria e di interessi legali ex art. 429, ultimo comma, cod. civ., stante la

mancanza agli atti degli elementi per la sua quantificazione, potrà formare oggetto di altro separato giudizio.

La domanda relativa al danno morale, ovvero ad aspetti non patrimoniali, va respinta, tra l'altro, per mancanza di prova.

Rimangono le spese di causa.

In proposito questo Pretore ritiene giusto far luogo alla loro integrale compensazione tra le parti stante la novità della pronuncia rispetto ad altre anteriori, intervenute il 28.10.1983 e il 7.3.1984.

P.Q.M.

Il Pretore di Torino – Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 cod. proc. civ.;

- Disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione;
- Ordina la reintegra dei ricorrenti nel posto di lavoro;
- Condanna la convenuta alla rifusione in favore dei ricorrenti del danno dagli stessi subito pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e la integrazione-salariale dal 4 luglio 1983 ad oggi, come da quantificarsi in separato giudizio;
- Spese compensate.

Così deciso in Torino, all'udienza del 8 marzo 1984.

IL PRETORE  
Edoardo Denaro



*Il Comitato di Lotta alla Manifestazione del 1° Maggio 1984*

La Grafica è stata curata da:  
Elisabetta Ricagni;  
mentre il servizio fotografico da:  
Sergio Sut e dal Comitato di Lotta

Finito di stampare il 27/11/1984  
dalla Litocopisteria Graziano  
Via Vagnone, 1 Tel. 774.006